SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 dicembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2014, n. **181**.

Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 6 ottobre 1958, n. 106679, recante «Capitolato generale d'oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali interessanti il vestiario, i mobili e il casermaggio della Guardia di finanza»;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1990, n. 277, concernente «Regolamento recante il capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68», e, in particolare, l'articolo 7, il quale prevede che la Guardia di finanza può formulare propri capitolati d'oneri generali o speciali, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'articolo 5, comma 7, il quale prevede che le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti, nel rispetto del predetto Codice e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante «Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE» e, in particolare, l'articolo 16 e seguenti, recanti la disciplina delle procedure di scelta dei contraenti;

Considerata la necessità di adottare un nuovo Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza che tenga conto delle modifiche operate dal «Codice dei contratti pubblici» e dal relativo Regolamento di esecuzione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 maggio 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-7116 del 25 luglio 2014;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le condizioni e le clausole generali stabilite dal presente capitolato d'oneri si applicano alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi, acquisite a livello sia centrale che periferico, occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché il Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente Capitolato, si intende per:

a) «Codice», il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

b) «Regolamento», il regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

c) «Legge di Contabilità generale dello Stato», il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

d) «Organo tecnico», l'organo del Comando Generale della Guardia di finanza o dell'Ente amministrativo della Guardia di finanza competente in relazione alla specifica progettualità;

e) «Amministrazione», il Corpo della Guardia di finanza;

f) «Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)», l'organismo di cooperazione transnazionale, di cui al Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 e al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, rivolto agli operatori economici europei appartenenti almeno a due Stati membri diversi e volto a facilitare e sviluppare le attività economiche dei suoi membri mettendo in comune risorse, attività ed esperienze;

g) «Operatore economico», la persona fisica, la persona giuridica o l'ente senza personalità giuridica - ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) - che offre sul mercato la fornitura di beni ovvero la prestazione di servizi;

h) «contraente», l'operatore economico che stipula un atto negoziale con l'Amministrazione;

i) «organo di verifica», il direttore dell'esecuzione contrattuale o la commissione appositamente nominata per effettuare la verifica di conformità dell'esecuzione;

j) «documenti di gara», i documenti prodotti dall'Amministrazione utili per la selezione del contraente nell'ambito della procedura di gara.

Art. 3.

Termini e loro computo

1. I termini indicati nei contratti, sia per l'Amministrazione che per l'operatore economico, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni, da cui debbono avere inizio i termini stessi.

2. Ove i termini sono indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario.

3. Ove sono indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

4. Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva il termine si intende prorogato al successivo giorno lavorativo.

Art. 4.

Norme regolatrici dei rapporti contrattuali

1. I rapporti contrattuali sono regolati:

a) dal Codice e dal Regolamento;

b) dalla «Legge di Contabilità generale dello Stato» e dal relativo Regolamento di attuazione, di cui al Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in quanto compatibili con le norme del Codice e del Regolamento;

c) dalle disposizioni del presente Capitolato, ove richiamato nel bando o nella lettera di invito;

d) dalle disposizioni previste dagli appositi disciplinari tecnici, ove richiamati nel bando o nella lettera di invito;

e) dalle clausole del contratto;

f) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

Art. 5.

Determinazione a contrarre

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento degli appalti, con determinazione a contrarre, l'Amministrazione individua:

a) gli elementi essenziali del contratto;

b) la procedura di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte;

c) nel caso di procedura negoziata, le ragioni che ne giustificano il ricorso;

d) la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti;

e) la copertura finanziaria, con indicazione dei relativi capitoli di bilancio, e comunque delle fonti previste per l'intera esecuzione del contratto;

f) il Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 6.

Definizione delle specifiche tecniche

1. L'Organo tecnico redige le specifiche tecniche e gli altri documenti tecnici necessari per la definizione dell'oggetto del contratto, anche ai fini della verifica dell'esecuzione.

2. I documenti di cui al comma 1 sono allegati al contratto, richiamati nel bando di gara nonché nel relativo disciplinare.

Art. 7.

Bando di gara

1. Il bando di gara individua le prescrizioni che disciplinano la specifica procedura di affidamento delle forniture di beni o delle prestazioni di servizi. Esso contiene gli elementi indicati come obbligatori dalla legge, nonché ogni altro dato ritenuto utile dall'Amministrazione.

2. L'Amministrazione può prevedere nel bando di gara la possibilità di utilizzare le eventuali economie da ribasso d'asta per l'acquisto, mediante lo stipulando contratto, di ulteriori quantità di beni o servizi in fornitura, fino a concorrenza della somma posta a base d'asta.

3. Il bando è pubblicato secondo le modalità previste dalla legge. Ove necessario, l'Amministrazione prevede forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle obbligatorie.

4. In caso di eventuale contrasto tra le previsioni del bando e quelle contenute negli altri documenti di gara, prevale il bando di gara.

Art. 8.

Disciplinare di gara

1. In caso di indizione di gare a procedura aperta o ristretta, di ricorso all'accordo quadro o al dialogo competitivo, l'Amministrazione può redigere il disciplinare di gara, nel quale sono indicate le disposizioni necessarie a fornire agli operatori economici gli elementi essenziali con cui sarà individuato il futuro contraente.

2. In particolare, il disciplinare indica:

a) gli atti di gara, le relative modalità di svolgimento e la tempistica;

b) le definizioni, relativamente alla terminologia utilizzata nel bando;

c) le norme di legge applicabili alla procedura;

d) l'oggetto dell'appalto, con rinvio alle specifiche tecniche;

e) i requisiti di idoneità per l'ammissione e le relative modalità di attestazione;

f) le modalità e i termini di presentazione delle offerte e della documentazione amministrativa necessaria;

g) le cauzioni da prestare e i relativi termini;

h) i criteri di selezione delle offerte;

i) nel caso di procedura con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta, il peso attribuito a ciascuno di essi, nonché i criteri secondo cui la Commissione giudicatrice attribuisce i punteggi a ciascuna offerta, prevedendo, in relazione a tali criteri, idonee motivazioni analiticamente formulate in ordine all'oggetto dell'appalto;

l) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse;

m) le modalità di versamento delle spese contrattuali.

Art. 9.

Forniture conformi a campioni

1. I documenti di gara possono prevedere che la fornitura sia conforme a campioni, modelli o disegni indicati dall'Amministrazione. In tal caso, i campioni, modelli o disegni, muniti del sigillo o del marchio dell'Amministrazione, sono posti in visione, prima della decorrenza dei termini per la presentazione dell'offerta, nei luoghi, giorni e ore indicati nel bando di gara.

Art. 10.

Presentazione di campioni della fornitura

1. Nel caso di gara con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i documenti di gara possono prevedere che l'offerta tecnica sia corredata da un campione della fornitura, indicando le relative modalità e termini di presentazione.

2. I campioni, debitamente autenticati, sono oggetto di valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 25, comma 1.

3. La restituzione dei campioni è richiesta dall'operatore economico offerente entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva. In caso contrario, l'Amministrazione non ne garantisce la restituzione.

4. I documenti di gara possono prevedere che, al termine delle operazioni di gara, i campioni non sono restituiti agli offerenti.

Art. 11.

Comunicazioni in ordine ai mancati inviti, alle esclusioni e all'aggiudicazione

1. L'Amministrazione effettua le comunicazioni agli operatori economici mediante posta elettronica certificata.

Art. 12.

Scelta della procedura di aggiudicazione

1. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 20, relativa agli acquisti effettuati tramite Consip S.p.A. o altre centrali di committenza, l'Amministrazione adotta, per l'acquisizione di beni e servizi, le procedure indicate nel Codice e, in relazione a specifici comparti, nella relativa normativa di settore.

2. Nel caso di ripetizione di servizi analoghi e consegne complementari, la scelta tra la procedura negoziata, ricorrendone i presupposti previsti dal Codice, e le altre procedure concorsuali tiene conto, altresì:

a) del grado di soddisfazione in ordine alle prestazioni ovvero alle forniture rese dall'originario aggiudicatario;

b) della possibilità di ottenere sul mercato condizioni più vantaggiose;

c) delle evoluzioni eventualmente intervenute nell'ambito dei processi e dei prodotti oggetto del contratto.

Art. 13.

Scelta del criterio di selezione delle offerte

1. In caso di affidamento di servizi o forniture standardizzati per i quali sono già individuate le caratteristiche qualitative e le modalità di esecuzione, si ricorre al criterio del prezzo più basso.

2. Nel caso in cui è necessario acquisire proposte tecniche utili a individuare, mediante la valutazione qualitativa delle offerte, la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, si può ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 14.

Disposizioni relative alla procedura aperta e ristretta

1. Nell'ambito delle procedure aperta e ristretta, il bando di gara può prevedere che non si procede ad aggiudicazione nel caso di una sola o di due sole offerte valide. In tal caso non si procede alla relativa apertura dei plichi contenenti le offerte.

2. Ai fini dell'inserimento della clausola di cui al comma 1, l'Amministrazione tiene conto del numero degli operatori economici sul mercato di riferimento, del livello di partecipazione a precedenti gare svolte nel medesimo settore, dell'urgenza o meno di addivenire all'aggiudicazione e della necessità di garantire la massima partecipazione degli operatori economici.

3. Indipendentemente dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il bando di gara deve sempre prevedere che ove l'Amministrazione valuti le offerte non convenienti, cioè non rispondenti alle sue esigenze in termini di economicità o non idoneità in relazione all'oggetto del contratto, può decidere, con provvedimento motivato, comunicato agli operatori economici interessati, di non procedere alla aggiudicazione di nessuna offerta.

4. Nell'ambito della procedura ristretta, l'Amministrazione:

a) indica nel bando e nel disciplinare di gara, quando predisposto, tutte le informazioni necessarie agli operatori economici per la presentazione della domanda di partecipazione e, in particolare, i requisiti di qualificazione richiesti e il termine per la sua presentazione;

b) verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute e invita tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione. La lettera di invito contiene tutte le informazioni necessarie agli operatori economici per la presentazione dell'offerta.

Art. 15.

Disposizioni relative alla procedura negoziata

1. Ai fini del ricorso alla procedura negoziata previa pubblicazione di bando, le offerte si considerano:

a) irregolari, quando non rispondono ai requisiti di forma richiesti dal bando;

b) inammissibili, quando non sono conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste dall'Amministrazione.

2. Ai fini del ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando:

a) l'unicità dell'operatore economico disponibile sul mercato è attestata dall'Organo tecnico proponente e riscontrata mediante l'esperimento di apposita indagine di mercato ovvero attraverso elementi oggettivi;

b) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose è necessario che:

- il prezzo sia inferiore al miglior prezzo di mercato e a parità di condizioni tecniche;

- la cessazione dell'attività sia rilevabile da un atto giuridico di fallimento, di messa in liquidazione, anche volontaria, di concordato preventivo o di amministrazione straordinaria.

Art. 16.

Disposizioni relative al dialogo competitivo

1. La fase del dialogo è condotta in maniera riservata con ciascun operatore economico selezionato, discutendo gli aspetti relativi esclusivamente alle soluzioni proposte, senza entrare nel merito di quelle concorrenti.

2. La fase del dialogo si conclude con esito:

a) positivo, quando l'Amministrazione individua soluzioni idonee alle proprie esigenze. In tal caso, l'Amministrazione invita i partecipanti a presentare le offerte finali, che contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione dell'appalto. L'aggiudicazione avviene con gara attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

b) negativo, quando l'Amministrazione ritiene che nessuna delle soluzioni proposte soddisfa le proprie necessità. In tal caso, con provvedimento motivato, l'Amministrazione informa tempestivamente i partecipanti, ai quali, ai sensi dell'articolo 58, comma 11, del Codice, non spetta alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 17.

Disposizioni relative all'accordo quadro

1. L'accordo quadro può essere utilizzato qualora l'Amministrazione deve approvvigionarsi di beni o servizi per soddisfare fabbisogni di lungo periodo, non superiore a quattro anni, per quantità da determinare nel corso del suddetto periodo.

2. L'accordo quadro:

a) vincola il contraente all'esecuzione delle forniture di beni o delle prestazioni di servizi in favore dell'Amministrazione secondo le condizioni ivi stabilite;

b) non vincola l'Amministrazione all'acquisto delle quantità di beni o servizi, presuntivamente stimate nell'ambito dell'accordo, se non ne ha necessità.
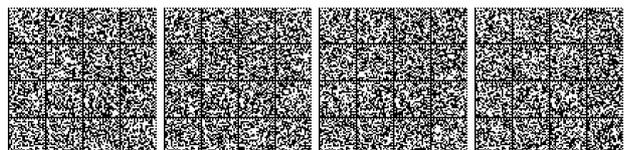
Art. 18.

Disposizioni relative al sistema dinamico di acquisizione e ad altre procedure di affidamento gestite interamente con strumenti elettronici

1. Il sistema dinamico di acquisizione è un processo di acquisizione gestito interamente mediante strumenti elettronici, per acquisti di beni e servizi di uso corrente, le cui caratteristiche soddisfano le esigenze dell'Amministrazione. Esso è limitato nel tempo e aperto, per tutta la sua durata, a qualsivoglia operatore economico che soddisfa i criteri di selezione e che ha presentato un'offerta indicativa conforme al bando di gara.

2. Il ricorso ad aste elettroniche o ad altri sistemi elettronici utili allo svolgimento delle procedure di selezione delle offerte è ammesso avvalendosi degli strumenti tecnologici, disponibili sul mercato in relazione al livello di progresso raggiunto, che garantiscono il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

Art. 19.

Disposizioni relative ai servizi e forniture in economia

1. I servizi e le forniture in economia riguardano acquisizioni per valori sotto la soglia stabilita nell'articolo 125, comma 9, del Codice, adeguati in relazione alle modifiche delle soglie, secondo le procedure disciplinate dal Codice.

2. Il Comandante dell'Ente amministrativo o altro soggetto individuato dall'Amministrazione titolare del potere di spesa autorizza il ricorso alla procedura in economia.

3. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia indica:

a) l'esigenza da soddisfare;

b) i motivi per i quali è adottata la procedura in economia;

c) l'importo presunto della spesa;

d) ove possibile, il capitolo di imputazione della spesa.

4. Il procedimento di acquisizione è posto in atto dal funzionario individuato dall'Amministrazione, il quale adotta, nell'ambito della propria competenza, gli atti preparatori e quelli di spesa, anche a rilevanza esterna.

Art. 20.

Gli acquisti mediante Consip S.p.A. e altre centrali di committenza

1. Il ricorso alla centrale di committenza pubblica Consip S.p.A. o alle centrali di committenza regionali, istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è obbligatorio nei limiti e nei termini previsti dalla legge in relazione alle categorie merceologiche rientranti nel sistema delle convenzioni quadro stipulate dalle citate centrali di committenza.

2. Fermi restando i casi di ricorso obbligatorio alle convenzioni di cui al comma 1, nei limiti e nei termini ivi previsti, l'Amministrazione procede, altresì, all'acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle suddette centrali di committenza regionali.

Art. 21.

Gli inviti a presentare offerte

1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara, l'Amministrazione, mediante posta elettronica certificata, invita gli operatori economici che ne hanno fatto richiesta e che hanno superato la fase di prequalificazione, risultando in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel bando di gara, a presentare le offerte.

L'invito contiene gli elementi specificamente previsti dalle norme del Codice nonché quelli ritenuti utili dall'Amministrazione.

2. Con riferimento al dialogo competitivo, l'Amministrazione predispone due distinti inviti, con cui:

a) nella prima fase della procedura, invita a partecipare al dialogo gli operatori economici che ne hanno fatto richiesta;

b) nella fase di gara successiva alla conclusione del dialogo, invita ciascun operatore economico a presentare la propria offerta.

3. Nelle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, l'Amministrazione, mediante posta elettronica certificata, rende nota l'intenzione di aggiudicare un appalto e fissa l'insieme delle prescrizioni e delle regole per la partecipazione e lo svolgimento della fase di negoziazione.

L'invito contiene, ove previsto, il criterio di aggiudicazione nonché gli elementi essenziali della prestazione richiesta, i requisiti di partecipazione, i termini e le modalità per la presentazione delle offerte.

Art. 22.

I partecipanti

1. Gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici sono i soggetti indicati agli articoli 34 e 47 del Codice.

2. Salvo i casi in cui è possibile l'utilizzo delle autocertificazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli operatori economici di cui al comma 1 si qualificano producendo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Il bando di gara indica espressamente la documentazione che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 innanzi citato, deve essere resa mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale.
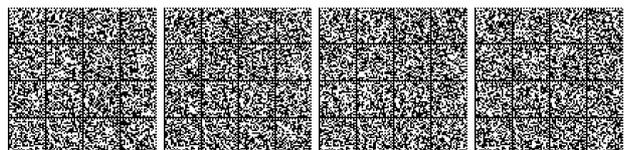
3. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di imprese, ferme restando le condizioni di partecipazione previste dalla legge, il bando di gara indica:

a) i requisiti che devono essere posseduti a pena di esclusione dagli operatori economici partecipanti e quelli che è sufficiente siano posseduti da una sola delle imprese raggruppate o consorziate;

b) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, la prestazione principale e quella secondaria;

c) l'obbligo per i concorrenti di specificare nelle proprie offerte il riparto in termini qualitativi e quantitativi delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna impresa.

4. Nessuna eccezione relativa a vicende interne al raggruppamento temporaneo o al consorzio di imprese può essere sollevata nei confronti dell'Amministrazione al fine di ottenere esenzioni dal regime di responsabilità per inadempimento.

Art. 23.

La partecipazione alla gara: i requisiti

1. Per l'esecuzione di pubblici appalti, i requisiti di ordine generale previsti dal Codice sono posseduti dagli operatori economici partecipanti sin dal momento della partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto, nonché dai subappaltatori per tutta la durata del rapporto negoziale con il contraente.

2. Nella valutazione in ordine alla gravità dei reati di cui all'articolo 38, comma 1, lettera *c)*, del Codice, l'Amministrazione tiene conto congiuntamente dei seguenti elementi:

a) i profili oggettivi e soggettivi;

b) il tempo in cui il reato è commesso;

c) la natura e misura della pena.

Art. 24.

Il subappalto e la subfornitura

1. Il subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dal Codice e dal Regolamento.

2. Il contraente può, altresì, avvalersi, nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa, di forniture di beni o prestazioni di servizi rese da altri operatori economici.

3. Resta in ogni caso invariata la responsabilità del contraente, il quale risponde direttamente del preciso adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, tanto per fatto proprio quanto per fatto del subappaltatore o del subfornitore, fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale e al risarcimento dei danni.

4. Il contraente, nei contratti di subappalto e, ove stipulati in forma scritta, nei contratti di subfornitura, inserisce la clausola secondo cui il subcontraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare si impegna a:

a) comunicare allo stesso contraente, oltre che all'Amministrazione, entro sette giorni dalla loro accensione o destinazione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al contratto con strumenti di incasso o pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, riportando sugli stessi il Codice Identificativo Gara relativo al contratto e, ove previsto, il Codice Unico Progetto.

5. Nel contratto di subappalto o subfornitura, ciascuna parte si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente dell'eventuale inadempimento della controparte agli obblighi di cui al presente articolo.

6. La possibilità di ricorrere a subappaltatori o subfornitori è preclusa se è accertata dall'Amministrazione, in capo agli stessi, la carenza anche solo di uno dei requisiti di ordine generale stabiliti dall'articolo 38 del Codice.

7. Se è accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto; in tal caso, si applica l'articolo 52, commi 3, 5 e 6.

Art. 25.

Gli organi deputati a svolgere le operazioni di gara

1. Nel caso di gara ad aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'Amministrazione nomina apposita Commissione giudicatrice per la selezione della migliore offerta tra quelle presentate.

2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 sono selezionati tra gli appartenenti all'Amministrazione in possesso delle competenze tecniche e professionali adeguate alla natura e all'oggetto dell'appalto. Nel caso in cui tra gli appartenenti all'Amministrazione non vi siano soggetti in possesso delle competenze specialistiche necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni di gara, la Commissione è integrata da componenti esterni nominati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

3. Con il medesimo atto di cui al comma 1, l'Amministrazione nomina altresì i commissari supplenti nel rispetto dei criteri previsti dal Codice per la nomina dei componenti titolari.

4. Prima dell'apertura dei plichi contenenti le offerte, la Commissione giudicatrice verifica la documentazione amministrativa presentata sulla base di quanto prescritto dal bando o dal disciplinare di gara.

5. Nelle procedure concorsuali, l'Amministrazione può affidare il riscontro della documentazione amministrativa, di cui al comma 4, a una diversa Commissione, appositamente nominata e composta da personale appartenente all'Amministrazione medesima.

6. Ai componenti delle Commissioni di cui ai commi 1 e 5 non spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese.
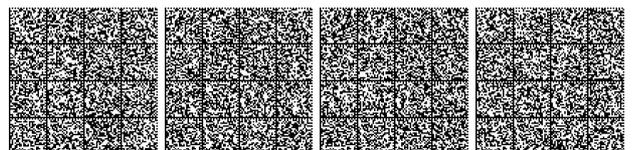
Art. 26.

Procedura di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso

1. Nell'ambito delle procedure di gara con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, nel giorno fissato dal bando la Commissione, ove nominata ai sensi dell'articolo 25, comma 5, ovvero il Responsabile unico del procedimento, in seduta pubblica, riceve la documentazione pervenuta e provvede a:

a) determinare l'irricevibilità della documentazione pervenuta oltre i termini;

b) verificare che la documentazione è stata trasmessa secondo i criteri previsti dal bando, provvedendo alla relativa autenticazione mediante apposizione di firma;

c) effettuare la verifica della documentazione amministrativa, deliberando l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti, ovvero richiedendo, nei casi in cui la legge la ammetta, l'integrazione documentale;

d) sorteggiare i concorrenti chiamati a comprovare i requisiti autocertificati;

e) rinviare a una successiva seduta l'apertura delle offerte, informando i concorrenti in merito alle modalità di custodia delle stesse.

2. Nel giorno stabilito, la Commissione ovvero il Responsabile unico del procedimento:

a) rende pubbliche le risultanze dell'attività di verifica dei requisiti, determinando l'eventuale esclusione dei concorrenti;

b) apre le offerte economiche, dando lettura del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e del relativo ribasso percentuale;

c) dichiara, in presenza di offerte che appaiono anormalmente basse, l'avvio del relativo procedimento di verifica, rinviando, in tal caso, a una successiva seduta pubblica le attività di cui alla lettera *d)*;

d) previa eventuale esclusione delle offerte risultate anomale, delibera l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

Art. 27.

Procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Nell'ambito delle procedure di gara con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il giorno fissato dal bando di gara, la Commissione, ove nominata ai sensi dell'articolo 25, comma 5, ovvero il Responsabile unico del procedimento riceve la documentazione pervenuta dai concorrenti e, in seduta pubblica:

a) determina l'irricevibilità della documentazione pervenuta oltre i termini;

b) verifica che la documentazione è stata trasmessa secondo i criteri previsti dal bando e provvede alla relativa autenticazione mediante apposizione di firma;

c) effettua la verifica della documentazione amministrativa, deliberando l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti, ovvero richiedendo, nei casi in cui la legge la ammetta, l'integrazione documentale;

d) sorteggia i concorrenti chiamati a comprovare i requisiti autocertificati;

e) rinvia a una successiva seduta pubblica l'apertura delle offerte tecniche, informando i concorrenti in merito alle modalità di custodia delle stesse.

2. Nel giorno stabilito, la Commissione ovvero il Responsabile Unico del Procedimento:

a) rende pubbliche le risultanze dell'attività di verifica dei requisiti, determinando l'eventuale esclusione dei concorrenti;

b) apre le offerte tecniche, per constatarne la regolarità formale e determinarne l'autenticazione mediante apposizione di firma;

c) rinvia a una successiva seduta pubblica l'apertura delle offerte economiche, informando i concorrenti in merito alle modalità di custodia delle stesse.

3. Le attività di valutazione dell'offerta tecnica sono svolte dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 25, comma 1, in seduta riservata.

4. Nel giorno stabilito, la Commissione giudicatrice ovvero il Responsabile Unico del Procedimento:

a) rende pubbliche le risultanze dell'attività di valutazione delle offerte tecniche;

b) apre le offerte economiche, dando lettura del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e del relativo ribasso percentuale;

c) attribuisce i punteggi all'offerta economica; qualora complessa, questa attività può essere rinviata a una successiva seduta riservata. In tal caso, la Commissione giudicatrice rinvia a una successiva seduta pubblica la comunicazione dei punteggi complessivi totalizzati dai concorrenti;

d) dichiara, in presenza di offerte che appaiono anormalmente basse, l'avvio del relativo procedimento di verifica, rinviando, in tal caso, a una successiva seduta pubblica le attività di cui alla lettera *e)*;

e) previa eventuale esclusione delle offerte risultate anomale, delibera l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'offerente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto.

Art. 28.

Le formalità nella presentazione dei documenti

1. Il bando di gara indica i termini e le modalità di presentazione delle offerte e della documentazione amministrativa, specificando:

a) le modalità di trasmissione;

b) gli obblighi di intestazione e sottoscrizione dei documenti.

2. Sono escluse le offerte ritenute non conformi alle richieste specificate dall'Amministrazione e non presentate in forma chiara e univoca con riguardo al ribasso e al prezzo offerto nonché alla quantità e natura dei beni o servizi oggetto di offerta.

3. Le offerte pervenute oltre la scadenza dei termini non sono ammesse alla procedura di gara.
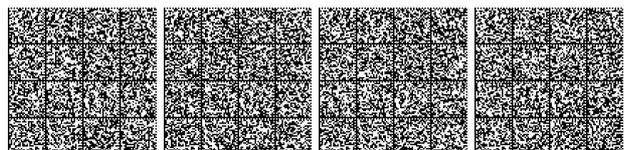
4. L'Amministrazione può prevedere nel bando l'utilizzazione non vincolante di un modello che gli operatori economici seguono per la presentazione dell'offerta economica e tecnica.

5. Le offerte economiche indicano, a pena di nullità, il ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta in termini percentuali, sia in lettere che in cifre, nonché i costi per la sicurezza. Non si tiene conto delle frazioni decimali oltre il centesimo.

6. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale l'importo più favorevole all'Amministrazione.

7. Nell'ipotesi di gara con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, in presenza di due o più offerte economiche equivalenti, la Commissione invita gli operatori economici interessati:

a) ove tutti presenti alla seduta pubblica, a riformulare l'offerta nella stessa sede;

b) ove non tutti presenti alla seduta pubblica, a riformulare l'offerta, stabilendo modalità e termini della ripresentazione.

8. Le offerte presentate non possono essere ritirate, modificate o integrate e restano valide per tutto il periodo di durata della procedura di gara, ovvero per il periodo indicato nel bando di gara o nella lettera d'invito.

9. Non sono accettate le offerte vincolate da clausole nonché quelle recanti modifiche o restrizioni alle disposizioni del presente capitolato oppure a quelle contemplate nella documentazione ufficiale di gara.

Art. 29.

La pubblicità delle operazioni di gara

1. Lo svolgimento delle sedute, tenute sia in forma pubblica che riservata, è documentato mediante verbale redatto a cura del membro della Commissione che svolge anche le funzioni di segretario.

2. Il verbale, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione nonché dall'Ufficiale rogante, ove presente, reca:

a) l'indicazione dei soggetti partecipanti;

b) gli elementi identificativi della procedura di gara in corso;

c) la descrizione delle operazioni compiute durante la seduta;

d) gli eventuali rilievi e le osservazioni effettuati dai soggetti presenti.

Art. 30.

Adempimenti preliminari alla stipula

1. L'Amministrazione non procede ad alcuna forma di rinegoziazione dell'offerta presentata dall'aggiudicatario.

2. Prima di procedere alla stipula del contratto, l'Amministrazione verifica l'eventuale presenza di una sostanziale differenza del prezzo o delle qualità tecniche del servizio o della fornitura oggetto della migliore offerta rispetto ai valori presenti nel mercato di riferimento.

Art. 31.

La sottoscrizione del contratto

1. In ciascun contratto le parti stipulanti sono:

a) il Corpo della Guardia di finanza che è indicato con il termine "Amministrazione" ed è rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore;

b) il fornitore di beni ovvero il prestatore dei servizi contraente, che è indicato con il termine "operatore economico" ed è rappresentato da persona legalmente abilitata a impegnarla e della quale sono specificate la qualifica e le generalità. La relativa documentazione è allegata al contratto.

2. L'operatore economico, sia nazionale che straniero, elegge domicilio legale:

a) in Roma, per i contratti accentrati;

b) nel luogo ove ha sede l'Ente amministrativo, per i contratti decentrati.

3. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) il numero di repertorio, la data e il luogo di stipulazione;

b) l'oggetto;

c) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la suddivisione delle quote di esecuzione;

d) una premessa che ripercorre le fasi di individuazione del contraente;

e) le parti stipulanti;

f) il prezzo globale del contratto, con specifica indicazione delle singole componenti e degli oneri fiscali;

g) gli estremi della garanzia definitiva;

h) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché l'assunzione, da parte del contraente, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

i) il Codice Identificativo Gara e, ove previsto, il Codice Unico Progetto;

l) le clausole che il contraente deve obbligatoriamente inserire negli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 32.

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali

1. Il contraente versa sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria centrale o provinciale, la somma indicata dall'Amministrazione per le spese di copia, stampa, carta bollata, nonché per le spese di registrazione del contratto e di eventuali atti relativi, dovute secondo le leggi in vigore; l'attestazione del versamento è tempestivamente prodotta all'Ufficiale rogante, se presente.

2. Gli oneri contrattuali sono comunicati, all'atto della stipula del contratto, dall'Amministrazione al contraente, il quale, entro cinque giorni dalla comunicazione, versa la somma dovuta.
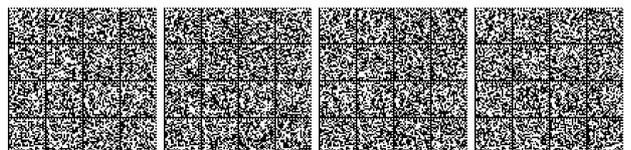
3. Se il versamento avviene in ritardo, l'importo è aumentato degli interessi legali di mora, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, commisurati alla durata del ritardo. In caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali di mora, dalla cauzione definitiva ovvero in sede di primo pagamento relativo al contratto.

Art. 33.

Materiali di proprietà dell'Amministrazione

1. Se, in relazione al contratto e alla sua esecuzione, all'esecutore sono affidati materiali di proprietà dell'Amministrazione, lo stesso assume, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1766, 1780 e seguenti del codice civile, la qualifica di depositario delle cose ricevute. A garanzia dei materiali, l'esecutore presta speciale cauzione, nelle forme previste dalla normativa vigente, il cui importo è rapportato al valore dei materiali affidatigli.

2. L'eventuale consegna dei materiali dell'Amministrazione, da impiegarsi nelle lavorazioni, risulta da un verbale di consegna redatto dal direttore dell'esecuzione, ove nominato, o dal consegnatario dei citati materiali e firmato per accettazione dal contraente. In quest'ultimo caso, il consegnatario avvisa, per iscritto, il direttore dell'esecuzione dell'avvenuta consegna. Se non diversamente stabilito nel contratto, i predetti materiali sono ritirati a cura e spese del contraente nelle località indicate dall'Amministrazione.

Art. 34.

L'approvazione del contratto

1. Il contratto vincola il contraente dal momento della stipulazione e diviene obbligatorio per l'Amministrazione dopo che è stato approvato nei modi di legge ed il relativo decreto di approvazione è stato registrato, ove previsto, presso gli organi di controllo.

2. Fino alla verifica di tali condizioni non si procede all'avvio dell'esecuzione contrattuale, salvi i casi previsti dal Regolamento.

3. Il decreto che approva il contratto contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi della determinazione a contrarre;

b) gli estremi del verbale di aggiudicazione provvisoria e del decreto di aggiudicazione definitiva, ove previsti in relazione alla procedura utilizzata;

c) i dati relativi al contraente;

d) le specifiche della garanzia prestata;

e) il numero di repertorio e la data di stipulazione del contratto, la prestazione contrattuale ed il relativo importo al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

f) il dispositivo, contenente l'approvazione del contratto nonché il relativo impegno contabile, con indicazione, ove possibile, del capitolo di bilancio su cui imputare la relativa spesa.

4. In caso di mancata approvazione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento, salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 3.

Art. 35.

L'avvio dell'esecuzione

1. Salvo diversa previsione contrattuale, il termine per l'esecuzione del contratto decorre dal giorno successivo alla ricezione, da parte del contraente, della comunicazione dell'intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo o, ove non prevista la registrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto.

2. A tal fine, il responsabile unico del procedimento ovvero il direttore dell'esecuzione contrattuale, all'uopo appositamente autorizzato, comunica al contraente, con la modalità prevista dall'articolo 11, la registrazione del decreto approvativo del contratto o, ove non prevista la registrazione, l'approvazione del contratto.

3. In ogni caso, l'avvio dell'esecuzione ha luogo non oltre quindici giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte degli organi di controllo, ove prevista, ovvero dalla data di approvazione del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data di accettazione dell'offerta.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2 sono fornite al contraente tutte le istruzioni e le direttive necessarie per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

5. Se la natura o la complessità dell'appalto lo richiede, il direttore dell'esecuzione redige, in contraddittorio con l'esecutore, un verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento.

Art. 36.

L'esecuzione anticipata

1. Nei casi previsti dal Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento può disporre, dopo l'aggiudicazione definitiva, l'esecuzione anticipata della prestazione.

2. Il provvedimento di esecuzione anticipata è comunicato al contraente con la modalità prevista dall'articolo 11; i termini per l'esecuzione anticipata della prestazione decorrono dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del contraente.

3. In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del contratto o, ove non prevista la registrazione, di mancata approvazione del contratto, il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni eseguite.

Art. 37.

Il direttore dell'esecuzione

1. Il direttore dell'esecuzione è il soggetto nominato dall'Amministrazione ed incaricato di svolgere la vigilanza e il controllo dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
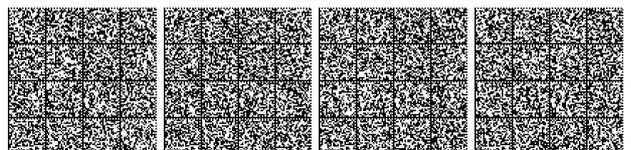
2. Per esigenze organizzative, il direttore dell'esecuzione può avvalersi, in ciascuna fase del procedimento, di assistenti cui affidare, sotto la propria vigilanza, alcune delle attività di propria competenza. Detti assistenti, nominati con provvedimento dell'Amministrazione, sono individuati nell'ambito degli organi tecnici ovvero di quelli fruitori dei servizi.

3. Il direttore dell'esecuzione:

a) comunica all'operatore economico l'avvio dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 35;

b) dirige e coordina l'insieme delle attività connesse all'esecuzione del contratto;

c) provvede al controllo tecnico-contabile delle prestazioni oggetto del contratto;

d) ordina, se necessario, la sospensione dell'esecuzione e dei termini contrattuali in presenza di particolari circostanze che ne impediscono il regolare svolgimento;

e) redige il verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione;

f) verifica se i materiali utilizzati presentano i requisiti richiesti, ordinandone, in caso contrario, la sostituzione. In tali casi il contraente non ha diritto a supplemento del prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga del termine di approntamento alla verifica di conformità;

g) attesta, ad avvenuto approntamento alla verifica di conformità, l'effettiva ultimazione della prestazione;

h) svolge la verifica di conformità delle prestazioni, se non è stata nominata un'apposita commissione.

Art. 38.

I controlli

1. L'Amministrazione, attraverso il direttore dell'esecuzione e i suoi assistenti, ha la facoltà di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni fase dell'esecuzione anche presso il contraente o presso terzi indicati dallo stesso, redigendo appositi verbali.

2. A tale scopo l'esecutore comunica tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni dalla data dell'eventuale richiesta da parte del direttore dell'esecuzione, le informazioni necessarie all'esecuzione dei controlli, ivi compresa la sede degli stabilimenti ove avvengono le lavorazioni.

3. L'impedimento ingiustificato o il rifiuto da parte del contraente di consentire il controllo, o comunque di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, è considerato inadempimento e può comportare la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

4. I controlli sono effettuati alla presenza del contraente, ovvero di suoi incaricati, che sottoscrivono i relativi verbali.

5. I controlli effettuati nel corso delle lavorazioni non esimono il contraente da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità.

6. Se dai controlli effettuati il contraente risulta inadempiente nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida, senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penalità. La diffida costituisce elemento informativo per l'Amministrazione ai fini della valutazione sull'eventuale malafede o grave negligenza commessa dal contraente nel corso dell'esecuzione contrattuale.

Art. 39.

La sospensione dell'esecuzione

1. Ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del Regolamento, la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto può essere disposta per ragioni di pubblico interesse o necessità connesse ai compiti d'istituto dell'Amministrazione.

2. Tra le circostanze speciali di cui all'articolo 308, comma 2, del Regolamento, rientrano le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità delle prestazioni in acquisizione.

3. Il provvedimento che dispone la sospensione contiene specifica e adeguata motivazione circa la sussistenza e il contenuto delle esigenze di cui ai commi 1 e 2.

Art. 40.

Variazioni contrattuali

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114 del Codice e dall'articolo 311 del Regolamento, l'Amministrazione può richiedere al contraente, nel corso dell'esecuzione di un contratto, variazioni al medesimo in aumento o in diminuzione, relative alle prestazioni ovvero ai tempi di esecuzione del contratto originariamente previsti.

2. L'aumento o la diminuzione di cui al comma 1 sono autorizzati dall'autorità competente all'approvazione del contratto o da quella dalla stessa delegata, mediante apposito e motivato decreto.

3. Le variazioni di cui al comma 1 diventano efficaci se il decreto che le approva, emesso dall'autorità di cui al comma 2, viene registrato dai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente.

4. Le variazioni di carattere non sostanziale che l'Amministrazione ha ritenuto opportune e che il direttore dell'esecuzione del contratto ha ordinato devono essere in ogni caso eseguite da parte del contraente a condizione che non mutino radicalmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del contraente maggiori oneri. In tal caso, previa autorizzazione dell'autorità di cui al comma 2, il direttore dell'esecuzione contrattuale stipula apposito verbale di variante con il contraente, immediatamente efficace tra le parti.

5. In caso di mancato accordo sulle variazioni eccedenti il quinto del valore contrattuale, il contratto può essere risolto, riconoscendo al contraente il corrispettivo, ai prezzi stabiliti nel contratto, relativo alle prestazioni eseguite e al materiale acquistato e non altrimenti impiegabile.
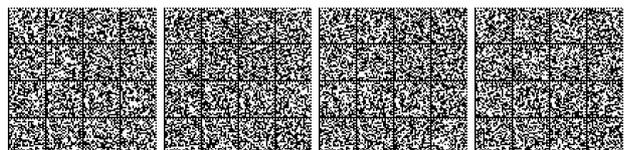
Art. 41.

Modalità di approntamento

1. Il contratto indica i tempi, le modalità e il luogo di approntamento della verifica di conformità delle prestazioni.

2. Se la verifica di conformità è eseguita nello stabilimento dell'esecutore o presso terzi indicati dallo stesso, il contraente comunica all'Amministrazione la data di approntamento secondo le forme previste dall'articolo 77 del Codice e specificate dal contratto.

3. Se la verifica di conformità è eseguita nei luoghi di pertinenza dell'Amministrazione, la data di approntamento coincide con quella di introduzione dei materiali nei luoghi indicati in contratto. Il contraente comunica all'Amministrazione l'avvenuta consegna e il relativo approntamento della verifica di conformità, secondo le modalità di cui al comma 2, a eccezione del caso in cui il materiale consegnato deve successivamente essere posto in opera o reso funzionante. In tale circostanza, la data di approntamento coincide con quella di installazione e messa in funzionamento dei beni.

4. È fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.

Art. 42.

Proroga dei termini di approntamento della verifica di conformità

1. Il contraente, se per causa di forza maggiore non può procedere all'approntamento nei termini contrattualmente stabiliti, comunica all'Amministrazione tempestivamente, e comunque entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento, rispettivamente l'inizio e la fine delle circostanze che hanno determinato il ritardo o l'impossibilità di eseguire il contratto, comprovando tali circostanze con valida documentazione.

2. Le cause di forza maggiore riconosciute dall'Amministrazione sono quelle specificamente indicate nel contratto, oltre a tutte le circostanze imprevedibili e inevitabili da parte del contraente, caratterizzate dall'assenza di colpa.

3. L'Amministrazione, accertata inoppugnabilmente la causa di forza maggiore, prolunga il termine di approntamento per un periodo pari a quello in cui la causa di forza maggiore ha reso impossibile l'esecuzione delle prestazioni.

4. Ogni fatto dell'Amministrazione, anche se contrattualmente previsto, che obbliga il contraente a ritardare o sospendere l'esecuzione, può costituire motivo per lo spostamento dei termini. In assenza di comunicazioni al riguardo da parte dell'Amministrazione, il contraente richiede, tempestivamente e comunque entro cinque giorni dalla conoscenza dei fatti, lo spostamento dei termini.

5. Le richieste di proroga dei termini di approntamento della verifica di conformità sono comunque inoltrate tassativamente prima della scadenza del termine cui fanno riferimento ed espressamente accolte dall'Amministrazione.

6. In caso di mancata o tardiva comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione del mancato rispetto dei termini di approntamento.

Art. 43.

Modalità di effettuazione della verifica di conformità

1. La verifica di conformità dell'esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto è condizione necessaria per consentire all'Amministrazione di sostenere l'onere della prestazione contrattuale. Se, per la natura delle prestazioni, la verifica di conformità non è possibile, la stessa è sostituita da un'attestazione di buona esecuzione.

2. L'organo di verifica comunica al contraente il luogo e il giorno della verifica di conformità, nonché le modalità di svolgimento della stessa, invitandolo a intervenire personalmente o per mezzo di un suo rappresentante. Se le funzioni dell'organo di verifica sono svolte da apposita Commissione, il predetto invito è trasmesso anche al direttore dell'esecuzione per gli eventuali contributi di competenza di cui al comma 7.

3. La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di approntamento e si conclude non oltre sessanta giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini previsti dal contratto.

4. I materiali eventualmente adoperati per le verifiche sono forniti dal contraente e, se possibile o non diversamente disciplinato, sono restituiti allo stesso nello stato in cui si trovano dopo le verifiche.

5. L'organo di verifica effettua le prove di verifica di conformità con ogni mezzo e con le più ampie facoltà per accertare la rispondenza dell'esecuzione alle prescrizioni fissate nel contratto.

6. Se necessario, il contraente mette a disposizione il personale e le attrezzature occorrenti per la verifica di conformità, senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti dal contratto.

7. L'organo di verifica si può avvalere anche dei risultati e delle prove effettuate durante i controlli dell'andamento delle prestazioni, senza ripetere eventuali prove già documentate.

8. Se il contratto prevede la presentazione di campioni, accettati dall'Amministrazione, nel corso della verifica di conformità è accertata la regolare esecuzione della fornitura rispetto ai requisiti espressi dai citati campioni; in tal caso, il contratto specifica la qualità ed i requisiti tecnici che i campioni devono possedere, indicando, altresì, modalità e termini di presentazione.

9. Se per le caratteristiche dell'oggetto contrattuale non è possibile la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni, l'Amministrazione può effettuare controlli a campione. Se il contratto non indica il numero di esemplari o la quantità di materiali da sottoporre a verifica, la stessa è effettuata su un campione significativo, in relazione alla natura e al valore dei beni, in modo da garantire comunque la completa verifica dell'esecuzione contrattuale. A tal fine, l'Amministrazione può altresì tenere conto delle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero delle documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
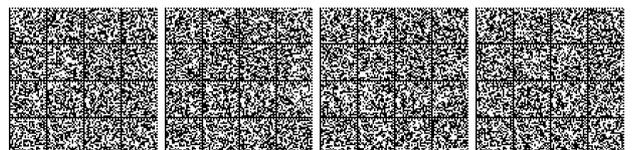
10. Le operazioni di verifica di conformità risultano sempre da specifico verbale, che è sottoscritto anche dal contraente o da un delegato, se le operazioni medesime si svolgono in contraddittorio.

11. È fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.

Art. 44.

Esito delle prove di verifica di conformità

1. Con il verbale di cui all'articolo 43, comma 10, l'organo di verifica dà atto dell'accettazione delle forniture o servizi sottoposti a verifica, ovvero del loro rifiuto, laddove risultano non rispondenti alle prescrizioni del contratto.

2. Se sono riscontrati difetti di non lieve entità, tali da pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene o la qualità della prestazione, l'organo di verifica può dichiararne la rivedibilità, concedendo un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale il contraente provvede all'eliminazione del difetto. E' fatta salva l'applicazione delle penalità alla scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformità.

3. Se sono riscontrati difetti di lieve entità, tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene o la qualità della prestazione, l'organo di verifica può proporne, nel verbale, l'accettazione con sconto, salva l'applicazione delle previste penalità.

4. L'Amministrazione trasmette il verbale di cui all'articolo 43, comma 10, nella forma prevista dall'articolo 11, al contraente che, debitamente invitato, non ha presenziato alle prove di verifica ovvero, pur avendovi presenziato, non lo ha sottoscritto.

5. Il contraente che non concorda con l'esito delle prove di verifica può inviare controdeduzioni e documentazioni all'Amministrazione, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione o di ricezione del verbale, chiedendo contestualmente l'eventuale sospensione dei termini di cui al comma 2. L'organo di verifica, entro trenta giorni dalla ricezione, comunica al contraente le decisioni assunte, adeguatamente motivate.

6. La regolare verifica di conformità dei prodotti non esonera comunque il contraente da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che, sussistenti all'origine e non ascrivibili a cause esterne, non sono emersi al momento della citata verifica di conformità ma accertati in seguito. In tal caso il contraente è invitato dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, a eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per tali difetti o imperfezioni, a ogni effetto. In assenza del contraente, o dei suoi delegati, il verbale relativo fa egualmente stato contro di esso.

7. È fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.

Art. 45.

Beni rifiutati

1. Se permane l'interesse dell'Amministrazione, i beni rifiutati sono sostituiti dal contraente entro un termine congruo fissato dall'organo di verifica, comunque non superiore al tempo eventualmente rimasto inutilizzato per la prima presentazione alle prove di verifica di conformità aumentato della metà del termine previsto nel contratto. È fatta salva l'applicazione delle penalità alla scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformità.

2. I beni rifiutati alla verifica di conformità sono resi inequivocabilmente individuabili, con modalità adeguate alla tipologia dell'oggetto contrattuale, al fine di impedirne la ripresentazione, salvo che l'organo di verifica ritenga che l'oggetto possa essere utilmente rilavorato e ripresentato alle prove di verifica.

3. Se la verifica di conformità è svolta presso sedi dell'Amministrazione, gli oggetti rifiutati sono ritirati entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione o di ricezione del verbale all'uopo redatto. Trascorso tale termine, fatta salva l'applicazione di eventuali penalità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla rimozione e all'immagazzinamento degli stessi, anche presso terzi, a rischio e spese del contraente, ovvero alla vendita, per conto del contraente, a rischio e spese dello stesso.

4. In ogni caso l'Amministrazione non risponde dei danni o dei deterioramenti derivati agli oggetti contrattuali rifiutati durante l'immagazzinamento o il trasporto.

5. È fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.

Art. 46.

Verifica della prestazione nelle procedure in economia

1. Per le spese di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 9, del Codice, la verifica di conformità è eseguita, nei termini previsti dall'articolo 43, comma 3, ovvero nei diversi termini indicati nel contratto, da personale dell'organo tecnico interessato per la procedura in economia. Le relative risultanze formano oggetto di apposito atto sottoscritto da coloro che effettuano la verifica di conformità.

2. Nei casi di cui all'articolo 325 del Regolamento, l'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

3. Le operazioni di verifica non possono essere effettuate dai dipendenti che hanno partecipato al procedimento di affidamento ed acquisto dei beni e servizi.

4. Il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige una dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione», che appone e sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese.
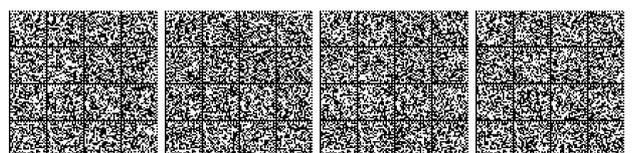
Art. 47.

Consegna dei beni

1. Il contraente consegna i beni oggetto della prestazione, a proprio rischio e a proprie spese, nei luoghi e secondo le modalità stabilite in contratto, avvisando l'Amministrazione, nelle forme previste dall'articolo 77 del Codice, della data e dell'ora di ogni singola consegna e dell'avvenuta esecuzione della stessa qualora prevista presso locali non di pertinenza dell'Amministrazione.

2. Gli imballaggi devono essere conformi alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare nonché a quanto previsto in proposito dalle specifiche tecniche. Deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli rifiutati alla verifica di conformità.

3. L'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni oggetto di fornitura solo dopo la favorevole verifica di conformità e la successiva consegna.

4. Resta a carico del contraente il rischio di perdite e danni ai beni durante il trasporto e la sosta nei luoghi in cui è svolta la verifica di conformità, a eccezione delle perdite e danni imputabili all'Amministrazione.

5. Tali rischi sono assunti dall'Amministrazione soltanto dopo la data:

a) di favorevole verifica di conformità, se le relative operazioni si svolgono in luoghi di pertinenza dell'Amministrazione o di terzi da questa indicati;

b) di consegna nei luoghi indicati dal contratto, se le operazioni di verifica di conformità si svolgono nei luoghi di pertinenza del contraente.

6. Sono altresì a carico del contraente le spese di qualsiasi natura connesse alla consegna dei beni effettuata nei luoghi in cui hanno sede gli uffici o i magazzini indicati nel contratto, entro i termini stabiliti e nelle ore in cui gli stessi sono aperti.

7. Possono essere previste consegne comprensive di installazione; in tal caso, il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti, secondo i criteri stabiliti nei contratti o nei capitolati d'oneri speciali.

8. Il termine di consegna per i prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti sono state consegnate, salvo che non sia diversamente stabilito in contratto.

9. È fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.

Art. 48.

Consegne frazionate

1. Le quantità dei materiali previsti per i singoli lotti sono inscindibili. Il termine di consegna del lotto si considera rispettato quando tutto il materiale relativo a ciascun lotto viene consegnato.

2. L'Amministrazione può tuttavia accettare consegne frazionate, qualora previsto contrattualmente. In tal caso, la determinazione di eventuali penalità per ritardata consegna tiene conto dei valori dei materiali già consegnati.

Art. 49.

Spostamento dei termini di consegna

1. Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accettati dall'Amministrazione.

2. In tali casi, il contraente, tempestivamente e comunque entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, trasmette all'Amministrazione la documentazione di cui al comma 1 nonché comunica rispettivamente l'inizio e la fine delle circostanze che hanno determinato il ritardo o l'impossibilità di eseguire il contratto.

3. Qualunque fatto dell'Amministrazione che obbliga il contraente a sospendere le lavorazioni o a ritardarle, può costituire motivo per lo spostamento dei termini, previa valutazione dell'Amministrazione stessa. In assenza di comunicazioni al riguardo dell'Amministrazione, il contraente richiede, tempestivamente e comunque entro dieci giorni dalla conoscenza dei fatti, lo spostamento dei termini.

4. In caso di assenza o ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione del mancato rispetto dei termini di consegna.

5. La presentazione di domande intese a ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non è sufficiente a interrompere la decorrenza dei termini contrattuali.

Art. 50.

Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa

1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito in contratto, il contraente garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti per un periodo di ventiquattro mesi dalla consegna, entro i quali è obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dipendenti da vizi di costruzione o da difetti di materiali impiegati.

2. Fatto salvo il diverso termine stabilito in contratto, entro trenta giorni dalla contestazione dell'Amministrazione, il contraente elimina i difetti segnalati, riparando il bene o, ove necessario, sostituendolo con uno nuovo.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, se il contraente non ha adempiuto al proprio obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altri operatori economici, i lavori necessari a eliminare i difetti, addebitandone l'importo al contraente medesimo.

4. Se i difetti si manifestano in misura superiore al dieci per cento dei pezzi forniti, nel caso di contratti per forniture di beni di identiche caratteristiche, il contraente, a richiesta dell'Amministrazione, sottopone a verifica l'intera fornitura, per eliminare, a proprie spese, gli ulteriori difetti riscontrati. In tal caso, la durata della garanzia è aumentata di un periodo pari al tempo necessario al contraente per l'effettuazione delle operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti sull'intera fornitura.

Art. 51.

Obbligo di manleva per la provvista di materiali protetti da privativa

1. Sono interamente ed esclusivamente a carico del contraente le responsabilità e gli oneri derivanti dall'utilizzo di materiali che risultano protetti da brevetti o da diritti di privativa. Il contraente, nell'obbligarsi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto o della privativa, si impegna a manlevare l'Amministrazione stessa da tutte le conseguenze dannose che derivano dall'eventuale controversia. L'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto pagando quanto già verificato, accettato e consegnato nonché di agire per il risarcimento del danno.

2. L'obbligo di cui al comma 1 permane anche nel caso in cui l'azione giudiziaria è intentata dopo la conclusione del contratto.

3. Il contraente comunica immediatamente all'Amministrazione eventuali pretese di terzi relative all'utilizzo di materiali protetti da brevetti o alla violazione di diritti di privativa, ferma restando la sua esclusiva responsabilità.

Art. 52.

Inadempimenti

1. Il direttore dell'esecuzione, nell'ambito delle proprie competenze, comunica all'Amministrazione l'eventuale inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del contraente. L'Amministrazione, assegna al contraente un termine non inferiore a quindici giorni per presentare le proprie giustificazioni. Trascorso detto periodo, o in caso di giustificazioni ritenute non soddisfacenti, l'Amministrazione, in ragione della gravità dell'inadempimento può:

a) dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione;

b) provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte di esso non eseguita, affidando a terzi, ai prezzi e alle condizioni di mercato, le forniture e le prestazioni non eseguite, ricorrendo anche alle procedure in economia, laddove possibile, ovvero rivolgersi fino al quinto classificato che ha presentato offerta valida. In tali casi si provvede all'incameramento della cauzione;

c) consentire l'ulteriore esecuzione del contratto, applicando le penalità previste dall'articolo 53, se l'inadempimento è tale da non determinare il venir meno dell'interesse dell'Amministrazione alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 135 e 136 del Codice, in ogni caso, per l'Amministrazione costituisce grave inadempimento:

a) il grave ritardo nell'esecuzione che arreca gravi danni all'Amministrazione, congruamente motivati;

b) il mancato rinnovo o proroga della cauzione definitiva fino alla perfetta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, suscettibili di arrecare gravi danni all'Amministrazione;

c) ogni circostanza che comporta l'applicabilità di penalità per un importo superiore al dieci per cento del valore complessivo del contratto.

3. Nelle ipotesi previste dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1, al contraente è liquidato esclusivamente l'importo corrispondente alla quota parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate, salva la facoltà dell'Amministrazione di restituire, ove possibile, le forniture, ripetendo i pagamenti, qualora già effettuati.

4. Nell'ipotesi prevista dalla lettera *b)* del comma 1, l'avvenuta stipula del nuovo atto negoziale viene notificata al contraente inadempiente, con specificazione dei termini di esecuzione e del relativo importo.

5. È fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione, nonché dei maggiori oneri sostenuti rispetto a quelli contrattualmente previsti, compresi quelli amministrativi e fiscali derivanti dal nuovo affidamento; in ogni caso, se dall'esecuzione in danno deriva un risparmio all'Amministrazione, nulla compete al contraente inadempiente.

6. L'Amministrazione effettua le debite segnalazioni all'Autorità nazionale anticorruzione e valuta l'inadempimento ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera *f)* del Codice.

Art. 53.

Penalità

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 298 del Regolamento, il contratto stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo delle penalità da applicare, in relazione alle inadempienze accertate, sulla base del valore delle forniture o prestazioni non correttamente eseguite.

2. In ogni caso, salvo diverse prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione applica al contraente una penalità:

a) pari al tre per cento dell'ammontare del prezzo netto della prestazione o della porzione di prestazione in tutto o in parte difforme rispetto alle previsioni contrattuali o alle specifiche tecniche, salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile;

b) pari all'uno per mille del valore della prestazione per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini contrattualmente previsti, nell'effettuazione:

1) dell'approntamento alla verifica di conformità o della consegna dei beni;

2) del ritiro dei beni rifiutati o dichiarati rivedibili in sede di verifica di conformità;

3) della ripresentazione dei beni rifiutati o dichiarati rivedibili in sede di verifica di conformità;

4) della manutenzione, sostituzione o riparazione di beni nell'ambito della garanzia contrattualmente prevista;

5) di ogni altro adempimento stabilito nell'atto negoziale;

c) pari all'uno per mille del valore contrattuale nei casi concernenti:

1) il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali in materia di presentazione e conservazione della documentazione tecnica o delle certificazioni inerenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, alla previdenza ed all'antinfortunistica nonché alle subforniture;

2) l'omissione della comunicazione di ogni variazione soggettiva del contraente prevista dall'articolo 116 del Codice;

3) ogni altro inadempimento rispetto alle prescrizioni contrattuali, fuori dai casi di cui alla lettera *a)*, salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile;

3. L'importo delle penalità, singolarmente e cumulativamente considerato, non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso per inadempimento, ai sensi dall'articolo 52.

Art. 54.

Procedimento relativo all'applicazione di penalità

1. L'ammontare delle penalità è dedotto dai crediti del contraente dipendenti dal contratto cui esse si riferiscono ovvero, se non sufficienti, dai crediti dipendenti da altri contratti che lo stesso ha in corso con l'Amministrazione, senza preventiva costituzione in mora né diffida giudiziale. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione, che è ripristinata entro il termine indicato dall'Amministrazione.

2. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura relativa al bene o al servizio o alla porzione di esso cui la penalità fa riferimento.

3. Il procedimento amministrativo per l'applicazione delle penalità è avviato con la contestazione dell'inadempimento o del ritardo al contraente che, entro quindici giorni, può comunicare le proprie giustificazioni; la mancata comunicazione non è causa di sospensione del procedimento stesso.

4. Le penalità sono comminate con atto dell'Amministrazione, debitamente trasmesso al contraente.

5. Entro trenta giorni dalla data di ricezione del decreto, il contraente può avanzare motivata istanza di disapplicazione della penalità, presentando le relative giustificazioni e la pertinente documentazione.

6. Nei casi di particolare complessità, l'Amministrazione può richiedere il parere dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della penalità.

7. L'applicazione delle penalità non pregiudica l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

8. È fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.

Art. 55.

Pagamenti

1. I pagamenti sono eseguiti dopo la verifica di conformità, accettazione e consegna delle forniture e prestazioni da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di fattura recante dati corrispondenti alle risultanze di fatto e alle prescrizioni economiche contrattuali, entro il termine previsto dalla normativa vigente, non superiore a sessanta giorni.

2. Il prezzo indicato nel contratto come prezzo globale è comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto al contraente in relazione all'esecuzione del contratto, ivi comprese le spese di confezionamento, imballaggio e trasporto fino al luogo indicato per la consegna.

3. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale, il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità applicate al contraente, viene effettuato:

a) in unica soluzione, quando la consegna dei beni o la prestazione dei servizi è stabilita in unico lotto, ovvero quando tale operazione si completa con la messa in opera di tutte le parti componenti la fornitura;

b) per ciascun lotto, quando la consegna dei beni o dei servizi è frazionata in lotti;

c) in conto per singole porzioni di beni o servizi, quando la consegna è relativa ad ordinazioni parziali;

d) a epoche stabilite, quando le consegne hanno carattere di somministrazione periodica e regolare o di stato di avanzamento lavori ovvero nei casi di noleggio di beni.

4. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3, i contratti possono prevedere che su ogni pagamento sia trattenuto un decimo dell'importo contrattuale, da corrispondersi al termine del periodo di garanzia.

5. Il pagamento è subordinato all'esito positivo delle seguenti verifiche:

a) regolarità contributiva e retributiva previste dalla legge. Se da tali verifiche risulta una situazione di irregolarità del contraente, l'Amministrazione esercita l'intervento sostitutivo di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento;

b) mancanza di inadempienze di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sempreché ricorra l'obbligo di procedere alla verifica prevista.

6. Se all'esecutore sono stati contestati inadempimenti contrattuali, ferma restando l'applicazione di eventuali penali, l'Amministrazione può sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti dovuti anche per altri contratti. Il relativo provvedimento è comunicato al contraente ovvero all'esecutore nella forma prevista dall'articolo 11.
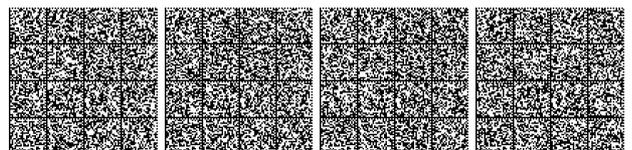
7. I pagamenti sono effettuati, di regola, a mezzo di mandati diretti con accreditamento dei relativi importi sui conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, indicati dal contraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il contraente comunica all'Amministrazione eventuali variazioni, indicando gli estremi identificativi di altri conti correnti parimenti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto. Entro il termine di cui al precedente periodo sono altresì comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi. In mancanza di tali comunicazioni, l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in conformità alle previsioni contrattuali.

Art. 56.

Parere dell'Autorità nazionale anticorruzione

1. Se, nella fase a evidenza pubblica per la scelta del contraente, insorgono questioni per le quali non è ancora pendente contenzioso, è ammesso, in presenza dei presupposti stabiliti dall'Autorità nazionale anticorruzione, il ricorso alla medesima Autorità.

2. L'Autorità di cui al comma 1 formula una ipotesi di soluzione, non vincolante per le parti.

3. L'Amministrazione può procedere in difformità del parere reso dall'Autorità nazionale anticorruzione, fornendo la motivazione di tale scelta.

Art. 57.

L'arbitrato

1. Se previsto dal contratto quale mezzo di risoluzione delle controversie, l'arbitrato, disciplinato dall'articolo 241 e seguenti del Codice, è attivato dal contraente entro trenta giorni dalla comunicazione allo stesso delle decisioni adottate dall'Amministrazione.

Trascorso inutilmente detto termine, le determinazioni adottate dall'Amministrazione si intendono accettate definitivamente dal contraente, che decade, pertanto, da qualsiasi diritto di impugnativa.

2. Durante il giudizio arbitrale e fino alla pronuncia del lodo, per garantire la continuità delle prestazioni contrattuali, il contraente non può esimersi dal continuare l'esecuzione delle stesse, incorrendo, in caso contrario, nell'applicazione delle penalità contrattuali previste dall'articolo 53 in caso di inadempimento.

Art. 58.

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, sono abrogati il decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1990, n. 277 e il decreto del Ministro delle finanze 6 ottobre 1958, n. 106679.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi di indizione di gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 ottobre 2014

Il Ministro: PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3652

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n. 275.

Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* -supplemento ordinario - 3 giugno 1924, n. 130.

La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1959, n. 98.

Il decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1990, n. 277 (Regolamento recante il capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - 4 ottobre 1990, n. 232.

La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - 23 febbraio 1999, n. 44.

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - 9 maggio 2001, n. 106.

Il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - 16 maggio 2005, n. 82.

Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292 (Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - 16 maggio 2005, n. 82:

"Art. 7 - Capitolati d'oneri.

1. La Guardia di finanza formula propri capitolati d'oneri generali o speciali, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato. Essa può altresì avvalersi dei capitolati d'oneri generali o speciali in vigore presso altre Forze armate.

2. I capitolati d'oneri, che fanno parte integrante dei contratti, possono non essere allegati ai contratti medesimi, purché di essi se ne dichiari la conoscenza nel testo contrattuale.

3. Ove non esistono capitolati d'oneri speciali, le condizioni sono contenute nei relativi contratti.

4. I particolari tecnici per ogni singolo bene o servizio sono specificati nel contratto. Tali specificazioni possono però essere omesse in tutto o in parte quando nel contratto stesso è stabilito che l'accettazione della provvista debba avvenire in base a campione approvato dall'Amministrazione.

5. Nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti può essere prevista, a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, la clausola compromissoria per la soluzione delle eventuali controversie non potute comporre in via amministrativa.".

Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - 16 maggio 2005, n. 82:

"Art. 5 - Regolamento e capitolati.

1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.

2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'art. 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.

3. Fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:

a) programmazione dei lavori pubblici;

b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;

c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;

d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;

e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;

f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;

g) requisiti soggettivi, compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;

h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;

i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;

l) procedure di esame delle proposte di variante;

m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;

n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'art. 118;

o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;

p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;

q) tenuta dei documenti contabili;

r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;

s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

s-*bis*) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, nonché per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.

7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.

8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.

9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.".

La legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 2010, n. 196.

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Supplemento Ordinario - 10 dicembre 2010, n. 288.

Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 2011, n. 292:

"Art. 16 - Procedure per la scelta dei concorrenti.

1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure ristrette, negoziate ovvero il dialogo competitivo.

2. Le stazioni appaltanti aggiudicano i contratti mediante procedura ristretta o mediante procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara.
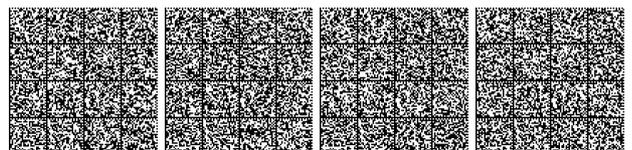
3. Nel caso di appalti particolarmente complessi, come definiti all'art. 58, comma 2, del codice, le stazioni appaltanti, qualora ritengano che il ricorso alla procedura ristretta o negoziata con bando non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo ai sensi dell'art. 58 del codice.

4. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro ai sensi dell'art. 59 del codice. La durata di un accordo quadro non può superare i sette anni, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore.

5. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti mediante una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.".

Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - 12 settembre 1988, n. 214:

"Art. 17 - Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. Regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.".

Note all'art. 1:

Per il testo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.

Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1991, n. 182.

Note all'art. 4:

Per il testo del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 16:

Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - 16 maggio 2005, n. 82:

"Art. 58 - Dialogo competitivo.

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo. Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, è altresì richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione può comunque procedere.

2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato «particolarmente complesso» quando la stazione appaltante:

- non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'art. 68, comma 3, lettere *b)*, *c)* o *d)*, i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o

- non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.

4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all'art. 64 in cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri di valutazione delle offerte di cui all'art. 83, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.
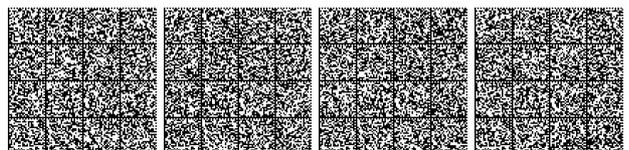
6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.

7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.

8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.

9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.

10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessità o obiettivi.

11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.

12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

13. Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. *p)*, n. 1), del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152.

14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'art. 83. Per i lavori, la procedura si può concludere con l'affidamento di una concessione di cui all'art. 143.

16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al comma 11.

18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

18-*bis*. Il regolamento definisce le ulteriori modalità attuative della disciplina prevista dal presente articolo.".

Note all'art. 19:

Si riporta il testo dell'art. 125 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 :

"Art. 125 - Lavori, servizi e forniture in economia.

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

a) mediante amministrazione diretta;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 28, comma 1, lettera *a)*, e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b)*. Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.".

Note all'art. 20:

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - 27 dicembre 2006, n. 299.

"455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.".

Note all'art. 22:

Si riportano i testi degli artt. 34 e 37 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 :

"Art. 34 - Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37;

e-*bis*) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'art. 37;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37;

f-*bis*) operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

1. Comma abrogato dall'art. 3, comma 3, decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166."

"Art. 37 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.

Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

1. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

2. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.

3. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

4. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

5. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'art. 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

6. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera *b)*, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

7. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

8. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

9. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

10. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'art. 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'art. 118, comma 3, ultimo periodo.
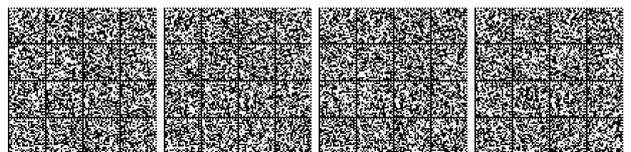
11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

12. Comma abrogato dall' art. 12, comma 8, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

13. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

14. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

15-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 34, comma 1, lettera e-*bis*).

15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

17. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

18. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.".

Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - 20 febbraio 2001, n. 42:

"Art. 3 - Soggetti.

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.".

Note all'art. 23:

Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

"Art. 38 - Requisiti di ordine generale.

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-*ter*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
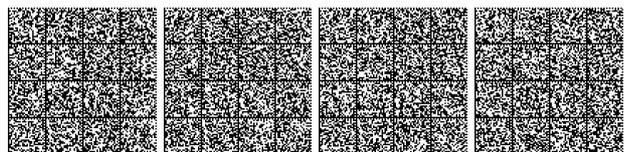
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-*bis*, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-*bis*) nei cui confronti, ai sensi dell' art. 40, comma 9-*quater*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-*ter*) di cui alla precedente lettera *b)* che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell' art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all' art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-*quater*) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-*bis*. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell' art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

1-*ter*. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera *h)*, fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera *c)*, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera *g)*, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all' art. 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera *i)*, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all' art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'art. 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'art. 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-*quater*), il concorrente allega, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

2-*bis*. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.".

Note all'art. 24:

Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note all'art. 23.

Note all'art. 31:

Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 2010, n. 196.

"Art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
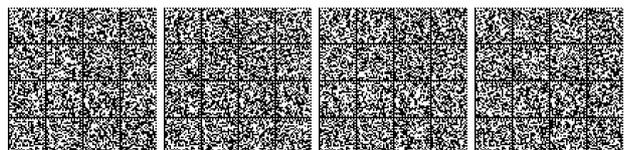
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

6. Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. *a)*, n. 5), del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-*bis*. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.".

Note all'art. 32:

Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2002, n. 249.

"Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «transazioni commerciali»: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

b) «pubblica amministrazione»: le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) «imprenditore»: ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;

d) «interessi moratori»: interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;

e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;

f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;

g) «importo dovuto»: la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.".

Note all'art. 33:

Si riporta il testo degli artt. 1766 e 1780 del codice civile.

"Art. 1766 - Nozione.

Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura."

"Art. 1780 - Perdita non imputabile della detenzione della cosa.

Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.

Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo.".

Note all'art. 39:

Si riporta il testo dell'art. 308, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - 10 dicembre 2010, n. 288.

"Art. 308 - Sospensione dell'esecuzione del contratto.

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

2. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, lettera *c)*, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.

4. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
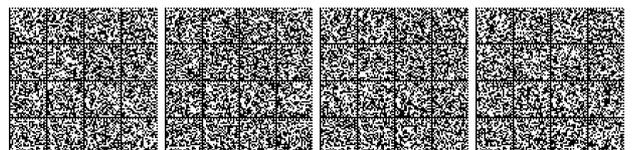
5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.".

Note all'art. 40:

Si riporta il testo dell'art. 114 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 :

"Art. 114 - Varianti in corso di esecuzione del contratto.

1. Fermo quanto disposto dall'art. 76, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice.

2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell'art. 132, in quanto compatibile.".

Si riporta il testo dell'art. 311 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

"Art. 311 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante.

1. La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

5. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.

6. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.".

Note all'art. 41:

Si riporta il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 :

"Art. 77 - Regole applicabili alle comunicazioni.

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla procedura.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.

5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;

b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera *a)* e in relazione alla firma digitale di cui alla lettera *b)*, si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.

7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:

a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell'operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;
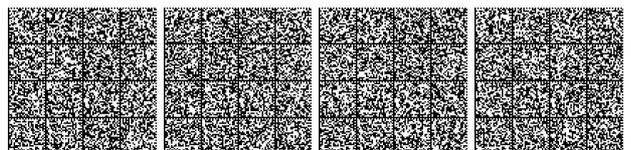
c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalità stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti;

d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale deve essere soddisfatta.”.

Note all’art. 46:

Per il testo dell’art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note all’art. 19.

Si riporta il testo dell’art. 325 del decreto del citato Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 :

“Art. 325 - Attestazione di regolare esecuzione.

1. Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 28, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice, non ritenga necessario conferire l’incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

2. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

3. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procede ai sensi dell’art. 324.”.

Note all’art. 47:

Per il testo dell’art. 77 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda in note all’art. 41.

Note all’art. 52:

Si riporta il testo degli artt. 135 e 136 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

“Art. 135 - Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione.

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

1-*bis*. Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

2. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.”

“Art. 136 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo.

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’appaltatore.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.”.

Per il testo dell’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note all’art. 23.

Note all’art. 53:

Si riporta il testo dell’art. 298 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 :

“Art. 298 - Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori.

1. I contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all’entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo. Si applica l’art. 145, commi 3 e 9.

2. Il direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel contratto.

4. Ai contratti disciplinati dalla presente parte IV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 127, 128, 165, 166, nonché 170, commi 3, primo e secondo periodo, 4, ad esclusione del richiamo, ivi contenuto, all’art. 118, comma 5, del codice, e 7.”

Si riporta il testo dell’art. 116 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 :

“Art. 116 - Vicende soggettive dell’esecutore del contratto.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.

1. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.".

Si riporta il testo dell'art. 1382 del codice civile.

"Art. 1382 - Effetti della clausola penale.

La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.".

Note all'art. 55:

Si riporta il testo degli artt. 4 e 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

"Art. 4 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Nelle ipotesi previste dall'art. 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva."

"Art. 5 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.

2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.".

Si riporta il testo dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - 16 ottobre 1973, n. 268.

"Art. 48-*bis* - Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell' art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575 (241), ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'art. 19 del presente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-*bis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.".

Per il testo della legge 13 agosto 2010, n. 136, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 57:

Si riporta il testo degli artt. 241 e seguenti del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

"Art. 241 - Arbitrato.

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.

1-*bis*. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà, o meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È vietato in ogni caso il compromesso.

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice.

3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri.

4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

5. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce, muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.

6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'art. 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stesse, anche ai sensi dell'art. 240.
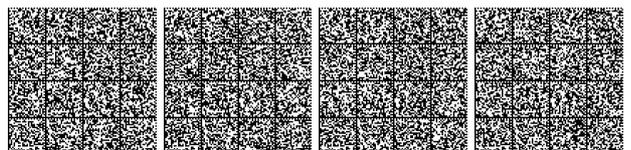
7. Presso l'Autorità è istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'art. 242.

8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'Autorità.

10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell'art. 825 del codice di procedura civile è preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 825 del codice di procedura civile.

11. Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. *g)*, d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53;

12. Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza il valore della controversia e il compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'art. 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'art. 633 del codice di procedura civile.

12-*bis*. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.

13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale è liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.

14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'art. 242.

15-*bis*. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

15-*ter*. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'art. 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'art. 281-*sexies* del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti."

"Art. 242 - Camera arbitrale e albo degli arbitri.

1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale nella ipotesi di cui all'art. 241, comma 15.

2. Sono organi della camera arbitrale il presidente e il consiglio arbitrale.

3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorità sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 9.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità.

5. La camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e all'Osservatorio. Per l'espletamento della propria attività la Camera arbitrale può richiedere notizie, chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di contratti pubblici; con regolamento dell'Autorità sono disciplinate le relative modalità di acquisizione.

6. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati dello Stato in servizio, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo;

b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;

c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi;

d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni laureati nelle stesse materie con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

7. La camera arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6, lettera *c)*, nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali.

8. I soggetti di cui al comma 6, lettere *a) b)*, *c)*, e *d)*, nonché al comma 7 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione.

9. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.

10. Per le ipotesi di cui all'art. 241, comma 15, la camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali; sono ammessi all'elenco i funzionari dell'Autorità, nonché i funzionari delle magistrature contabili e amministrative, nonché delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei lavori, servizi, forniture. Detti funzionari devono essere muniti di laurea giuridica, economica ed equipollenti o tecnica, aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi."

"Art. 243 - Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale.

1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale, in aggiunta alle norme di cui all'art. 241, si applicano le seguenti regole.

2. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.

3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio; se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale.

4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti dall'art. 815 del codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all'art. 242, comma 9.

5. Il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato dalla camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.

6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.

7. Il presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo nell'elenco di cui all'art. 242, comma 10.

8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, con i criteri di cui all'art. 241, comma 13.

10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'Autorità."

"Art. 243-*bis* - Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso

Nelle materie di cui all'art. 244, comma 1, i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.

1. L'informazione di cui al comma 1 è fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un difensore. La comunicazione può essere presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale. L'informazione è diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma può essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della commissione di gara ed è inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara.

2. L'informativa di cui al presente articolo non impedisce l'ulteriore corso del procedimento di gara, né il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall'art. 11, comma 10, né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

3. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela.

4. L'omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l'inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dell'art. 1227 del codice civile.

5. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo unitamente all'atto cui si riferisce, ovvero, se quest'ultimo è già stato impugnato, con motivi aggiunti."

1. "Art. 244 - Giurisdizione.

2. Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.".

Note all'art. 58:

Per i riferimenti al decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1990, n. 277, si veda nelle note alle premesse.

14G00194

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 novembre 2014.

Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014 delle province, in attuazione dell'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 – come sostituito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 438, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dall'art. 1, comma 545, lett. *a)*, *b)* e *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali assoggettabili alla sanzione di riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, nonché dei trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per province e comuni è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna;

Visto l'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, che prevede che, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale istituito dal comma 380, lettera *b)*, del medesimo art. 1 della legge n. 228 del 2012;

Visto l'art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al richiamato art. 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e della finanze 10 febbraio 2014, n. 11400, adottato ai sensi del comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, con cui sono definite le modalità di individuazione degli obiettivi per il triennio 2014-2016 di ciascun ente locale ai sensi del predetto art. 31 della legge n. 183 del 2011;

Visto l'art. 31, comma 20, primo e secondo periodo, della richiamata legge n. 183 del 2011 – come modificato dal comma 445, dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012 e, successivamente, dall'art. 1, comma 539, lett. *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – che prevede che ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti locali di cui al comma 1 del medesimo art. 31, è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto l'art. 31, comma 20-*bis*, della richiamata legge n. 183 del 2011 – come introdotto dal comma 446, dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012 – che dispone che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno;

Visto l'art. 31, comma 26, lettera *a)*, della legge n. 183 del 2011 che prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura; ed infine che in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Visto l'art. 31, comma 26, lettera *a)*, ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

Visto l'art. 15, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, che stabilisce che nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera *a)*, della legge n. 183 del 2011, e successive modificazioni, si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013 in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;

Considerato che la riduzione complessiva degli obiettivi programmatici delle province, in attuazione del citato comma 122, dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è commisurata agli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzioni operata, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e che, sulla base delle informazioni desunte dalle certificazioni inviate dalle province ai sensi del comma 20, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, emerge che nell'anno 2013 risultano non aver raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno 6 province;

Considerato che il comparto delle province nell'anno 2013 ha conseguito l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato;

Considerato che l'importo degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione alle province che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno, in applicazione dell'art. 15, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 16 del 2014, ammonta a 8.572.260 euro;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione per l'anno 2014 alle disposizioni di cui al richiamato comma 122, dell'art. 1, della legge n. 220 del 2010, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per la riduzione degli obiettivi annuali 2014 delle province;

Ritenuto opportuno rinviare ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'attuazione per i comuni delle disposizioni di cui al richiamato comma 122, dell'art. 1, della legge n. 220 del 2010, attesa la rideterminazione della riduzione degli obiettivi 2014 dei comuni attuata dall'art. 7 del decreto-legge 22 agosto 2014 n. 119;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta dell'11 settembre 2014;

Decreta:

Articolo unico

Per l'anno 2014, le province individuate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 novembre 2013,n. 92164 che partecipano al terzo anno di sperimentazione della disciplina concernente i nuovi sistemi contabili e degli schemi di bilancio, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013 e che alla data di emanazione del presente decreto non hanno comunicato il recesso, riducono il proprio obiettivo di patto di stabilità interno per complessivi 8.572.260 euro, ripartiti per metà in parti uguali e per metà in proporzione alla riduzione di risorse previste dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, indicate nell'allegato 1 del medesimo decreto-legge, come di seguito indicato:
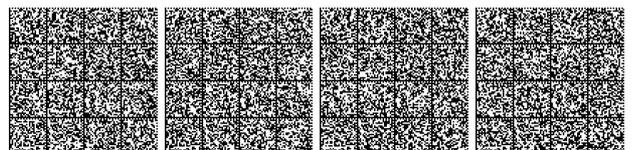
Province entrate nel 2014 in sperimentazione sistemi contabili	**Riduzione dell'obiettivo – quota costante**	Riduzione risorse 2014 ex comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge n.16/2014	**Riduzione dell'obiettivo in base alla riduzione delle risorse ex comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge n.16/2014**	**RIDUZIONE OBIETTIVO 2014**
	(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+(c)
BARLETTA ANDRIA TRANI	**428.613**	7.243.728	**275.566**	**704.179**
CREMONA	**428.613**	7.137.419	**271.522**	**700.135**
FERMO	**428.613**	2.960.207	**112.612**	**541.225**
LECCO	**428.613**	7.960.884	**302.848**	**731.461**
LIVORNO	**428.613**	7.575.953	**288.205**	**716.818**
MACERATA	**428.613**	7.163.679	**272.521**	**701.134**
NAPOLI	**428.613**	43.732.934	**1.663.691**	**2.092.304**
SONDRIO	**428.613**	4.370.112	**166.248**	**594.861**
VENEZIA	**428.613**	15.941.283	**606.439**	**1.035.052**
VITERBO	**428.613**	8.581.983	**326.476**	**755.089**
TOTALE	**4.286.130**	**112.668.182**	**4.286.130**	**8.572.260**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2014

Il Ministro: PADOAN

14A09560

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 giugno 2014.

Variazione dell'ammissione alle agevolazioni FAR per il progetto DM 29014 GPS, presentato ai sensi dell'art. 12 del decreto 593/2000, a fronte del bando 449/Ric. del 10 marzo 2006. (Prot. 2069/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, concernente il «Riordino della disciplina snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e s.m.i.;
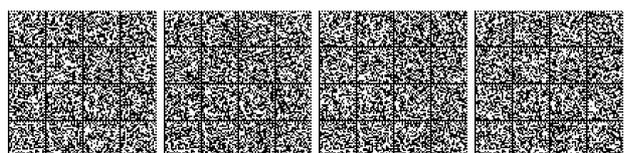
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «L. n. 311/04»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 1621/Ric del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «l'invito alla presentazione delle Idee Progettuali relativamente ai Programmi Strategici previsti dal PNR 2005-2007»;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric del 10 marzo 2006 con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali, approvate con il decreto ministeriale n. 242/Ric del febbraio 2006, sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF del 8 marzo 2006 n. 433/Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto, commi da 10 a 13;

Visto il decreto direttoriale n. 365/Ric. del 13 marzo 2007 con il quale tra l'altro è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto DM29014, presentato da Telespazio S.p.A., Galileo Avionica S.p.A., Elsag S.p.A., Selex Communications S.p.A., Ansaldo Trasporti - Sistemi Ferroviari SpA, Consorzio Train - Consorzio per la Ricerca e lo Sviluppo di Tecnologie per il Trasporto Innovativo, dal titolo «SAFER (Sicurezza Attiva FERroviaria)», afferente al Settore 10, e con attività di ricerca da realizzarsi con costi inferiori al 75% nelle Aree Sottoutilizzate;

Visto il decreto direttoriale n. 534/Ric. del 12 maggio 2008, con il quale sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con il sopracitato decreto direttoriale n. 365/Ric., riguardanti in particolare il cambio di localizzazione dei costi del progetto da Nord a Sud ed il subentro nella titolarità del progetto della ELSAG DATAMAT S.p.A., a seguito fusione per incorporazione della DATAMAT S.p.A., ELSAG DOMINO S.p.A., KEYBAC S.p.A. nella ELSAG S.p.A. e successivo cambiamento denominazione sociale di quest'ultima in ELSAG DATAMAT S.p.A..

Visto il decreto direttoriale n. 1456/Ric. del 18 dicembre 2008, con il quale sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con decreto direttoriale n. 365/Ric., così come rettificato con decreto n. 534/Ric. del 12 maggio 2008, riguardanti, in particolare, l'incremento della misura dell'intervento nella forma del contributo nella spesa per il finanziamento di attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Precompetitivo, con conseguente rideterminazione degli interventi nella forma del credito agevolato e del credito ordinario;

Vista la nota prot. n. 3233 del 23 aprile 2009, con la quale il Ministero ha preso atto della fusione per incorporazione della Società Ansaldo Trasporti – Sistemi Ferroviari S.p.A. nella società Ansaldo STS S.p.A., con conseguente subentro di quest'ultima nella titolarità del progetto DM 29014;

Vista la nota dell'8 febbraio 2010, prot. MIUR n. 410 del 18 febbraio 2010, con la quale l'Istituto Convenzionato «BNL-Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.» ha comunicato la variazione della sola denominazione sociale della Galileo Avionica S.p.A. in Selex Galileo S.p.A.;

Visto il decreto direttoriale n. 134/Ric. del 5 maggio 2010, con il quale è stato ammesso in via definitiva alle agevolazioni il predetto progetto DM29014, i cui soggetti beneficiari risultano: Ansaldo STS S.p.A., Consorzio Train-Consorzio per la Ricerca e lo Sviluppo di Tecnologie per il Trasporto Innovativo, Selex Galileo S.p.A., Telespazio S.p.A., Elsag Datamat S.p.A. e Selex Communications S.p.A., nella forma, misura, modalità e condizioni disposte dalle sopra citate delibere di finanziamento e dal richiamato decreto direttoriale n. 365/Ric. del 13 marzo 2007, così come rettificato con decreti direttoriali n. 534/Ric. del 12 maggio 2008, n. 1456/Ric. del 18 dicembre 2008 e con nota prot. n. 3233 del 23 aprile 2009;

Vista la nota del 20 ottobre 2010, prot. MIUR n. 9225 del 27 ottobre 2010, con la quale Ansaldo STS in qualità di capofila ha avanzato la richiesta di proroga di n. 18 mesi della durata del progetto di ricerca, portando così la data di conclusione delle attività progettuali al 30 settembre 2011;

Vista la nota del 1° giugno 2011, prot. MIUR n. 7131 del 28 giugno 2011, con la quale la Società Selex Elsag S.p.A. (C.F. 00808100010) ha comunicato la fusione per incorporazione della Società Elsag Datamat S.p.A. (C.F. 03751500103) nella Società Selex Communications S.p.A., con efficacia dal 1° giugno 2011 e conseguente variazione della denominazione sociale di quest'ultima in Selex Elsag S.p.A. (C.F. 00808100010), richiedendo, pertanto di subentrare nella titolarità del progetto DM 29014;

Vista la nota del 10 giugno 2011, prot. MIUR n. 7114 del 28 giugno 2011, con la quale Ansaldo STS ha richiesto una proroga di n. 6 mesi aggiuntivi ai 18 mesi già richiesti in data 20 ottobre 2010;

Vista la nota del 15 maggio 2012, prot. MIUR n. 3220 del 24 maggio 2012, con la quale la Ansaldo STS S.p.A., Consorzio Train, Telespazio S.p.A., Selex Galileo S.p.A. e Selex Elsag S.p.A. hanno presentato istanza di rinuncia delle quote di Credito Agevolato e di Credito Ordinario, conservando come un'unica agevolazione la quota a fondo perduto;

Vista la nota del 6 luglio 2012, prot. MIUR n. 4578 del 6 luglio 2012, con la quale le proponenti hanno presentato la richiesta di rimodulazione al capitolato tecnico a seguito delle intervenute operazioni societarie;

Acquisito in merito alle predette variazioni il parere positivo da parte del Panel di Esperti scientifici e da parte dell'Istituto convenzionato;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Comitato FAR, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nella seduta del 6 dicembre 2012, in merito alle sopra citate richieste;

Vista la nota prot. n. 1746 del 5 febbraio 2013, con la quale il Ministero ha preso atto della variazione di titolarità del progetto in capo a Selex Elsag S.p.A., a seguito di fusione per incorporazione della Elsag Datamat S.p.A. nella Selex Communications S.p.A. e contestuale modifica della denominazione sociale di quest'ultima in Selex Elsag S.p.A. nonché della rinuncia alle quote di Credito Agevolato e di Credito Ordinario da parte di Ansaldo STS S.p.A., Consorzio Train, Telespazio S.p.A., Selex Galileo S.p.A. e Selex Elsag S.p.A e nel contempo ha autorizzato lo slittamento della conclusione del progetto di ricerca al 31 marzo 2012, nonché l'aggiornamento del capitolato tecnico a seguito delle variazioni intervenute;

Viste le note del 13 dicembre 2012, prot. MIUR n. 7894 del 20 dicembre 2012, e del 19 dicembre 2012, prot. MIUR n. 199 del 17 gennaio 2013, con le quali le Società Selex Galileo S.p.A. (C.F. 02328910480) e Selex Elsag S.p.A. (C.F. 00808100010) hanno comunicato di essere state incorporate nella Selex Electronics Systems S.p.A. o indifferentemente Selex ES S.p.A. (C.F. 10111831003), a far data dal 1° gennaio 2013;

Acquisito in merito alla predetta variazione il parere positivo da parte del Panel di Esperti scientifici e dell'Istituto convenzionato;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla rettifica del richiamato decreto direttoriale di ammissione alle agevolazioni n. 134/Ric. del 5 maggio 2010 per il progetto DM 29014;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono disposte le seguenti variazioni al progetto DM 29014:

● variazione della titolarità del progetto in capo a Selex ES S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione della società Selex Galileo S.p.A. e Selex Elsag S.p.A. nella Selex ES S.p.A., con conseguente presa in carico dei relativi costi;

● fruizione della sola agevolazione in forma di contributo nella spesa per Ansaldo STS S.p.A., Consorzio Train S.p.A., Telespazio S.p.A., Selex ES S.p.A.;

● variazione della durata del progetto da 36 mesi a 60 mesi.

Art. 2.

1. A rettifica del precedente decreto definitivo n. 134/ Ric. del 5 maggio 2010 gli importi sono così modificati: costo complessivo di € 10.589.883,00, articolati in euro 7.346.466,00 per attività di Ricerca Industriale e in euro 3.243.417,00 per attività di Sviluppo Precompetitivo, come indicato nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. L'impegno già assunto con il suddetto decreto direttoriale n. 134/Ric. pari ad euro 5.272.873,70, nella forma di contributo nella spesa, grava sugli stanziamenti del FAR destinate alla aree depresse per l'esercizio 2006.

3. L'intervento di cui al precedente comma 2 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 6104
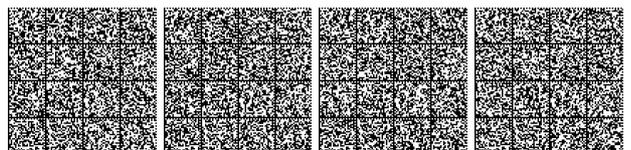
Generalità del Progetto

- Domanda: DM29014 del 30/03/2006

- Progetto di Ricerca

Titolo:
SAFER (Sicurezza Attiva FERroviaria)
Il progetto si pone come obiettivo globale quello di studiare, specificar e di costruire un dimostratore, sulla base delle conoscenze sistemistiche di processo e sulle conoscenze tecniche e capacità di sviluppo tecnologico dei soggetti proponenti, una piattaforma avanzata e innovativa di sorveglianza e di controllo, per fornire un elevato livello di "security" ai sistemi di trasporto pubblico, in particolare a quelli ferroviari.
Il progetto presentato parte dalla indiscussa esigenza di ridurre, a livelli socialmente ed economicamente sostenibili, il rischio connesso agli effetti sia di eventi tipo naturale e catastrofico (quali incendi, alluvioni, cedimenti della massicciata o di altre parti della via di corsa) che di azioni lesive intenzionali gravi, quali quelle di un attacco terroristico, rispondendo in modo adeguato e preventivo alla minaccia ai sistemi di trasporto, in particolare quelli ferroviari e metropolitani.
La sicurezza obiettivo è quella relativa alla "environmental security" e "critical infrastructure security".L'importanza prevalente del rischio terroristico, associato ai sistemi di trasporto su ferro, è legata loro vulnerabilità e la rilevanza delle conseguenze di un attacco nell'economia globale dei diversi paesi, che spesso ha conseguenze sociali ed economiche maggiori di quelle generate da eventi disastrosi di tipo naturale.

Il trasporto ferroviario è certamente quello esposto a maggiore minaccia, sia per la dimensione multinazionale dell'impatto di un'eventuale azione, sia per le dimensioni della rete di trasporto e della sua penetrazione nel territorio e nei centri abitati, sia per il numero di passeggeri e di merci trasportati per anno.
Il presente progetto di ricerca è concentrato sulla parte di ricerca sistemistica e tecnologica del problema, ma verranno indicate e delineate le principali problematiche legislative connesse all'operatività delle misure tecniche ed operative che verranno individuate nel corso del progetto.

Inizio Attività: 01/04/2007

Durata mesi: 60

- Beneficiari

ANSALDO STS
GENOVA - (GE)

CONSORZIO TRAIN - CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO INNOVATIVO
ROTONDELLA - (MT)

SELEX ES SPA
ROMA - (RM)

TELESPAZIO S.P.A.
ROMA - (RM)

Costo Totale	€ 10.589.883,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 7.346.466,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 3.243.417,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -330.490,00
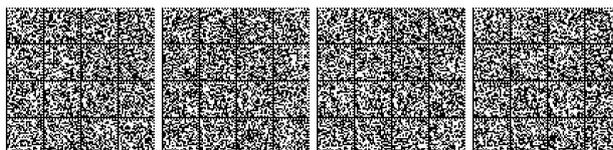
Legge 297/1999 GPS DM29014

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	3.057.630	684.922	-	141.000	430.346	-	4.313.898
Spese generali	1.834.576	410.953	-	84.298	258.208	-	2.588.035
Attrezzature	-	14.400	-	-	13.500	-	27.900
Consulenze	219.104	-	-	-	101.320	-	320.424
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	86.400	-	86.400
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	5.829	-	-	25.200	120.800	-	151.829
Recuperi (da detrarre)	-95.850	-4.320	-	-18.900	-22.950	-	-142.020
Subtotale	5.021.289	1.105.955	-	231.598	987.624	-	7.346.466
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	5.021.289	1.105.955	-	231.598	987.624	-	7.346.466

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.047.791	343.427	-	60.000	249.167	-	1.700.385
Spese generali	628.675	206.057	-	36.301	149.499	-	1.020.532
Attrezzature	270.000	108.000	-	-	9.000	-	387.000
Consulenze	158.990	-	-	-	-	-	158.990
Prestazioni di terzi	-	17.280	-	-	57.600	-	74.880
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	10.000	18.000	-	30.600	31.500	-	90.100
Recuperi (da detrarre)	-129.340	-37.800	-	-9.180	-12.150	-	-188.470
Subtotale	1.986.116	654.964	-	117.721	484.616	-	3.243.417
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.986.116	654.964	-	117.721	484.616	-	3.243.417

Nessun Costo di Formazione

Nessun costo per la Formazione Esterna

Nessun costo per la Formazione Interna
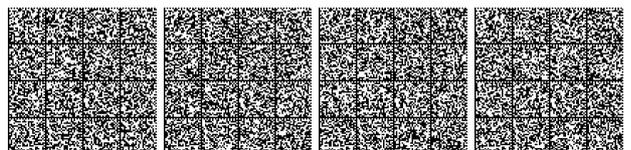
Legge 297/1999 GPS DM29014

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	3.012.773,40	608.275,25	115.799,00	493.812,00	-	4.230.659,65
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	3.012.773,40	608.275,25	115.799,00	493.812,00	-	4.230.659,65

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	695.140,60	196.489,20	29.430,25	121.154,00	-	1.042.214,05
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	695.140,60	196.489,20	29.430,25	121.154,00	-	1.042.214,05

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29014

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	5.272.873,70	-	5.272.873,70
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	5.272.873,70	-	5.272.873,70

Legge 297/1999 GPS DM29014

ANSALDO STS

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	437.593	-	-	-	-	-	437.593
Spese generali	262.556	-	-	-	-	-	262.556
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	162.404	-	-	-	-	-	162.404
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	5.829	-	-	-	-	-	5.829
Recuperi (da detrarre)	-28.350	-	-	-	-	-	-28.350
Subtotale	840.032	-	-	-	-	-	840.032
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	840.032	-	-	-	-	-	840.032

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	245.796	-	-	-	-	-	245.796
Spese generali	147.477	-	-	-	-	-	147.477
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	158.990	-	-	-	-	-	158.990
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-34.840	-	-	-	-	-	-34.840
Subtotale	517.423	-	-	-	-	-	517.423
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	517.423	-	-	-	-	-	517.423

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna
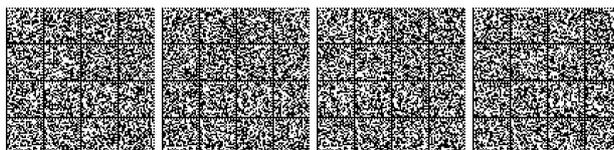
Legge 297/1999 GPS DM29014

ANSALDO STS

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	35,0	30,0	25,0	25,0	25,0

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29014

ANSALDO STS

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	504.019,20	-	-	-	-	504.019,20
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	504.019,20	-	-	-	-	504.019,20

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	181.098,05	-	-	-	-	181.098,05
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	181.098,05	-	-	-	-	181.098,05

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna
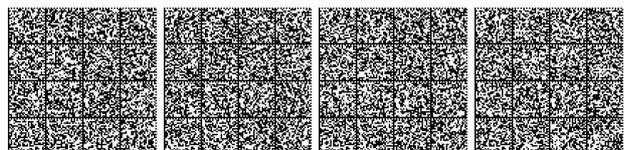
Legge 297/1999 GPS DM29014

ANSALDO STS

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	685.117,25	-	685.117,25
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	685.117,25	-	685.117,25

Legge 297/1999 GPS DM29014

CONSORZIO TRAIN - CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO INNOVATIVO

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.411.197	-	-	-	-	-	1.411.197
Spese generali	846.718	-	-	-	-	-	846.718
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	56.700	-	-	-	101.320	-	158.020
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Recuperi (da detrarre)	-67.500	-	-	-	-	-	-67.500
Subtotale	2.247.115	-	-	-	121.320	-	2.368.435
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.247.115	-	-	-	121.320	-	2.368.435

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	276.276	-	-	-	-	-	276.276
Spese generali	165.766	-	-	-	-	-	165.766
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	10.000	-	-	-	-	-	10.000
Recuperi (da detrarre)	-13.500	-	-	-	-	-	-13.500
Subtotale	438.542	-	-	-	-	-	438.542
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	438.542	-	-	-	-	-	438.542

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29014

CONSORZIO TRAIN - CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO INNOVATIVO

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	35,0	30,0	25,0	25,0	25,0

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29014

CONSORZIO TRAIN - CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO INNOVATIVO

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.348.269,00	-	-	60.660,00	-	1.408.929,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.348.269,00	-	-	60.660,00	-	1.408.929,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	153.489,70	-	-	-	-	153.489,70
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	153.489,70	-	-	-	-	153.489,70

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna
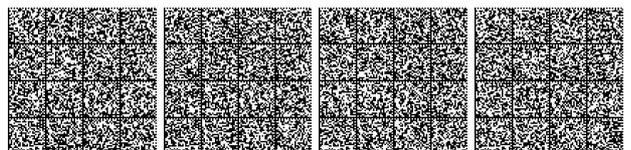
Legge 297/1999 GPS DM29014

SELEX ES SPA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.208.840	684.922	-	141.000	-	-	2.034.762
Spese generali	725.302	410.953	-	84.298	-	-	1.220.553
Attrezzature	-	14.400	-	-	-	-	14.400
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	25.200	-	-	25.200
Recuperi (da detrarre)	-	-4.320	-	-18.900	-	-	-23.220
Subtotale	1.934.142	1.105.955	-	231.598	-	-	3.271.695
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.934.142	1.105.955	-	231.598	-	-	3.271.695

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	525.719	343.427	-	60.000	-	-	929.146
Spese generali	315.432	206.057	-	36.301	-	-	557.790
Attrezzature	270.000	108.000	-	-	-	-	378.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	17.280	-	-	-	-	17.280
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	18.000	-	30.600	-	-	48.600
Recuperi (da detrarre)	-81.000	-37.800	-	-9.180	-	-	-127.980
Subtotale	1.030.151	654.964	-	117.721	-	-	1.802.836
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.030.151	654.964	-	117.721	-	-	1.802.836

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna
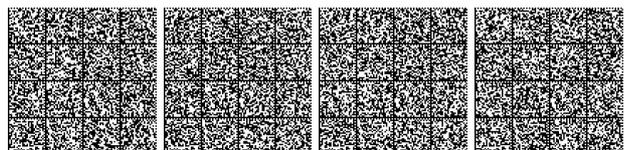
Legge 297/1999 GPS DM29014

SELEX ES SPA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.160.485,20	608.275,25	115.799,00	-	-	1.884.559,45
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.160.485,20	608.275,25	115.799,00	-	-	1.884.559,45

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	360.552,85	196.489,20	29.430,25	-	-	586.472,30
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	360.552,85	196.489,20	29.430,25	-	-	586.472,30

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29014

SELEX ES SPA

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	2.471.031,75	-	2.471.031,75
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	2.471.031,75	-	2.471.031,75

Legge 297/1999 GPS

DM29014

TELESPAZIO S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	430.346	-	430.346
Spese generali	-	-	-	-	258.208	-	258.208
Attrezzature	-	-	-	-	13.500	-	13.500
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	86.400	-	86.400
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	100.800	-	100.800
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-22.950	-	-22.950
Subtotale	-	-	-	-	866.304	-	866.304
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	866.304	-	866.304

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	249.167	-	249.167
Spese generali	-	-	-	-	149.499	-	149.499
Attrezzature	-	-	-	-	9.000	-	9.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	57.600	-	57.600
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	31.500	-	31.500
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-12.150	-	-12.150
Subtotale	-	-	-	-	484.616	-	484.616
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	484.616	-	484.616

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna
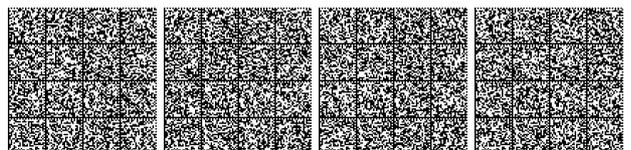
Legge 297/1999 GPS DM29014

TELESPAZIO S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett a	Eleggibile Lett c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	35,0	30,0	25,0	25,0	25,0

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29014

TELESPAZIO S.P.A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	433.152,00	-	433.152,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	433.152,00	-	433.152,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	121.154,00	-	121.154,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	121.154,00	-	121.154,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna
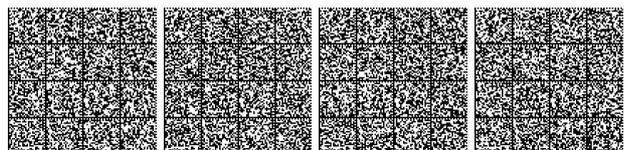
Legge 297/1999 GPS DM29014

TELESPAZIO S.P.A.

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	554.306,00	-	554.306,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	554.306,00	-	554.306,00

14A09506

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 novembre 2014.

Integrazione al decreto di ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dodina considerata approvata in conformità al regolamento (CE) n.1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto 28 novembre 2012 relativo alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dodina considerata approvata in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009;

Rilevato che nell'elenco allegato al citato decreto 28 novembre 2012 non è stato inserito il sottoelencato prodotto fitosanitario:

Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive
10880/PPO	Linea fungicida polivalente	11 aprile 2001	NATAN S.r.l.	dodina

Ritenuto di dover procedere alla modifica del citato decreto 28 novembre 2012 inserendo nell'elenco allegato al decreto stesso il prodotto fitosanitario di cui trattasi;

Decreta:

Si integra l'allegato al decreto dirigenziale 28 novembre 2012 relativo alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dodina fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa, con l'inserimento del seguente prodotto:

Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive
10880/PPO	Linea fungicida polivalente	11 aprile 2001	NATAN S.r.l.	dodina

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 20 novembre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

14A09505
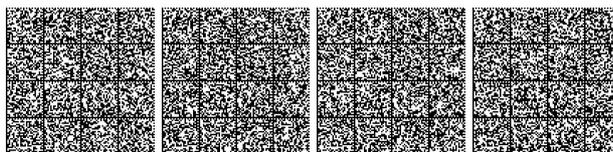
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 novembre 2014.

Proroga di un anno della scadenza della vita tecnica degli impianti a fune.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI
E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 n. 23, di approvazione delle norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri;

Vista la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;

Considerato che l'art. 31-*bis*, comma 1, della predetta legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che «I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, …, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

Considerato che il comma 2 del predetto art. 31-*bis* stabilisce che «Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali» e che il successivo comma 3 prevede che della suddetta proroga possono beneficiare anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga, è scaduta da non oltre due anni;

Ravvisata pertanto la necessità di disciplinare il rilascio della proroga in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Gli impianti a fune, la cui vita tecnica — ai sensi del paragrafo 3.1 delle norme regolamentari del decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 — compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge non è scaduta, possono godere di una proroga di un anno.

Possono altresì godere dei benefici di cui al comma precedente gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni a far data dall'11 novembre 2014.

Art. 2.

La domanda per l'ottenimento della proroga di cui all'art. 1 deve essere presentata all'USTIF competente ed all'Ente Territoriale titolato al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980.

L'USTIF rilascia l'autorizzazione alla proroga, se l'impianto rientra nelle attribuzioni dello Stato, o il nullaosta alla proroga, se l'impianto rientra nelle attribuzioni degli Enti Territoriali.

Art. 3.

L'autorizzazione o il nullaosta alla proroga può essere concessa dagli USTIF, a seguito dell'accertamento della idoneità al funzionamento in sicurezza dell'impianto funiviario.

A tal fine l'impianto oggetto di proroga deve essere sottoposto a tutti gli interventi e controlli previsti dal paragrafo 4 delle Norme Regolamentari del decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23.

Inoltre, il Direttore dell'esercizio, o il Responsabile dell'esercizio, pone in essere ogni misura per accertare che le condizioni statiche delle opere civili siano tali da garantire la prosecuzione dell'esercizio in sicurezza.

Concluse tutte le attività di cui sopra, ai sensi del punto 4.9 del citato paragrafo 4 delle norme regolamentari, il Direttore dell'esercizio, o il Responsabile dell'esercizio, trasmette all'USTIF competente una dettagliata e completa relazione sugli interventi e sull'esito dei controlli, nonché sull'espletamento delle verifiche e prove annuali, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità che l'impianto possa proseguire in sicurezza il pubblico esercizio.

La proroga al pubblico esercizio può essere concessa solo dopo che siano stati effettuati, con esito favorevole, tutti gli adempimenti sopra richiamati ed a seguito di verifiche e prove funzionali svolte dall'USTIF competente.

Le funi seguono lo scadenziario secondo le specifiche disposizioni per quanto riguarda la loro durata in servizio, i relativi controlli periodici ed i prescritti scorrimenti ove previsti.

Roma, 25 novembre 2014

Il direttore generale: DI GIAMBATTISTA

14A09509

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Primainsieme - Società cooperativa Sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 24 maggio 2013 e del successivo accertamento concluso in data 20 settembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Primainsieme - Società cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 11 dicembre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Primainsieme - Società cooperativa sociale», con sede in Torino (codice fiscale 06212140013) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Luca Maria Blasi, nato a Roma il 18 aprile 1960, domiciliato in Torino c/o studio avv. Giorgia Ilotte, corso Castelfidardo n. 21.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09380

DECRETO 30 ottobre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «FRANCESCO D'ASSISI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 2 luglio 2014 e dell'accertamento effettuato il 31 luglio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Francesco d'Assisi - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 settembre 2014 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, ha comunicato formalmente con nota del 25 settembre 2014, che non vi sono controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Francesco d'Assisi - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata", con sede in Roma (codice fiscale 03226390585) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti da *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Dario Ovidio Schettini, nato a Napoli il 10 dicembre 1962 e domiciliato in Roma , via Foro di Traiano 1/A

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 ottobre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09398

DECRETO 3 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Editoriale Il Salvagente società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 7 agosto 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 6 ottobre 2014, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la «Editoriale il salvagente società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 25 luglio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 13 ottobre 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante in data 21 ottobre 2014 ha dichiarato di rinunciare alle controdeduzioni in merito al procedimento in parola;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Editoriale il salvagente società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 04589491002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Stefano Battistini, nato a Roma il 25 luglio 1971 e ivi domiciliato in via A. Perrone, n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 novembre 2014

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
COZZOLI

14A09399

DECRETO 6 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sei D sei per comunicare società cooperativa», in Pavia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 30 aprile 2013, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 13 maggio 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Sei D sei per comunicare società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 25 febbraio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 25 febbraio 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 22 maggio 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che pertanto nulla osta alla adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sei D sei per comunicare società cooperativa, con sede in Pavia (PV) (codice fiscale 02104160185) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Davide Carelli, nato a Pavia il 06 maggio 1976, ivi domiciliato in Pavia, via Verri, n. 2/C.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2014

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
COZZOLI

14A09400

DECRETO 6 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Framura cooperativa sociale a r.l.», in Framura e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 17 dicembre 2013, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 19 marzo 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Framura Cooperativa Sociale A R.L.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 4 novembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 1° aprile 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di. rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Framura Cooperativa Sociale A R.L.», con sede in Framura (SP) loc. Diliana (codice fiscale 00866410111) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lucio Bardo nato a Genova il 31 marzo 1966, e ivi domiciliato in Via Palestro, n. 3/3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2014

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
COZZOLI

14A09401

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 2 dicembre 2014, n. **66092**.

Circolare sull'attività di valutazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

Alle Amministrazioni Centrali
Alle Amministrazioni Regionali
Alle Province Autonome
All'Agenzia delle Entrate
All'Agenzia delle Dogane
A Mediocredito Centrale
Ad Artigiancassa
A Invitalia
A Unioncamere
A SIMEST
Agli altri Soggetti interessati

L'art. 1 della legge 266/97 e l'art. 10 del decreto legislativo 123/98 prevedono che il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda gli interventi in materia di ricerca, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predisponga annualmente una relazione, mirante alla valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

A tal fine, la rilevazione dei dati e delle informazioni necessari, riguardanti sia gli interventi di competenza delle Amministrazioni centrali che quelli regionali, verrà effettuata attraverso un questionario via web, al cui applicativo di raccolta dati si accederà attraverso il seguente sito internet http://www.legge266.incentivialleimprese.gov.it.

Vista l'importanza di questa attività e l'esigenza di organizzare un flusso efficiente dei dati e delle informazioni, le Amministrazioni centrali e regionali e gli altri soggetti interessati dovranno individuare e comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica dgiai.legge266@mise.gov.it, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, il nominativo di un referente coordinatore per il trasferimento dei dati alla Divisione III della Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI).

In assenza della suddetta comunicazione, si intenderà confermata la nomina del referente coordinatore effettuata ai fini della precedente rilevazione.

Il suddetto Ufficio della DGIAI provvederà successivamente ad indicare a ciascun referente coordinatore l'utenza e la relativa password di accesso, al fine del trasferimento dei dati relativi agli interventi di competenza dell'Amministrazione di riferimento.

In caso di necessità, sarà assicurata l'attività formativa necessaria a consentire l'utilizzo, da parte delle Amministrazioni e degli altri soggetti interessati, del sistema di rilevazione per dare rapida attuazione al processo di acquisizione dei dati, convocando apposite riunioni dei coordinatori per illustrare le modalità tecniche e procedurali per la trasmissione degli stessi.

È stato altresì predisposto un apposito manuale di utilizzo dell'applicativo, consultabile al seguente indirizzo http://www.legge266.incentivialleimprese.gov.it/documenti/guida266.pdf.

Il trasferimento dei dati relativi all'anno 2014, attraverso la compilazione del questionario via web, dovrà essere effettuato da parte delle Amministrazioni e/o dei Soggetti attuatori, entro il 31 marzo 2015.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2014

Il direttore generale per gli incentivi alle imprese: SAPPINO

14A09561

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clobetasolo Auden»

Estratto della determina n. 1412/2014 del 26 novembre 2014

Medicinale: CLOBETASOLO AUDEN.

Titolare A.I.C.: Auden Mckenzie (Pharma Division) Ltd - Mckenzie House - Bury Street - Ruislip - Middlesex - HA4 7TL (Gran Bretagna).

Confezioni:

«0,5% crema» tubo in AL da 30 g;

A.I.C. n. 043214016 (in base 10) 196T60 (in base 32);

«0,5% crema» tubo in AL da 100 g;

A.I.C. n. 043214028 (in base 10) 196T6D (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione - Ogni g di crema contiene:

principio attivo: 0,5 mg di clobetasolo propionato (0,05%).

Ciascun grammo di crema contiene inoltre 80 mg di alcool cetostearilico, 475 mg di glicole propilenico e 0,75 mg di clorocresolo;

eccipienti: Alcol cetostearilico; Glicerolo monostearato; Arlacel 165 (glicerolo monostearato e macrogol 100 stearato); Cera d'api bianca; Glicole propilenico; Clorocresolo; Sodio citrato; Acido citrico monoidrato; Acqua depurata.

Produzione del principio attivo: Symbiotec Pharmalab Limited - 385/2 Pigdambern Near Hotel Mashal off AB Road Rau Indore - 453331 Madhya Pradesh (India).

Produzione, controllo e rilascio lotti, confezionamento: Tiofarma BV - Benjamin Franklinstraat 7-9 3261 - LW Oud-Beijerland (Olanda).

Controllo lotti: Bactimm BV - Middenkampweg 19 - 6545CH Nijmegen - PO Box 6876 6503 GJ Nijmegen (Olanda).

Indicazioni terapeutiche: il clobetasolo propinato è un corticosteroide topico particolarmente utile quando usato per il trattamento a breve termina delle dermatosi più resistenti, quali psoriasi (esclusa la psioriasi a placche diffusa), eczemi ostinati, lichen planus, lupus eritematoso discoide e altre patologie cutanee che non rispondono in modo soddisfacente agli steroidi meno attivi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CLOBETASOLO AUDEN è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09441

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Hexal»

Estratto della determina V&A n. del 2428 del 20 novembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: ACETILCISTEINA HEXAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 032819031 - «300 mg/3 ml soluzione iniettabile, da nebulizzare e per instillazione endotracheobronchiale» 5 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 032819043 - «600 compresse effervescenti» 20 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 032819068 - «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 032819070 - «300 mg/3 ml soluzione iniettabile, da nebulizzare e per instillazione endotracheobronchiale» 10 fiale da 3 ml.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.A. (codice fiscale 01312320680) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese - Italia).

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09442

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antabuse Dispergettes»

Estratto della determina V&A n. 2429 del 20 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ANTABUSE DISPERGETTES.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale ANTABUSE DISPERGETTES, nelle forme e confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 004308019 - «400 mg compresse effervescenti» 24 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Actavis Group HF con sede legale e domicilio in Reykjavikurvegi 76-78 - IS-220 Hafnarfjordur-Islanda (Islanda).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09443

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diane»

Estratto della determina V&A n. 2430 del 20 novembre 2014

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza;

C.I.z) Altre variazioni relativamente al medicinale DIANE.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale DIANE, nelle forme e confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 023777030 - «2 mg + 0,035 mg compresse rivestite» 21 compresse.

È inoltre autorizzato, a seguito dell'approvazione della procedura di worksharing n. NL/H/xxx/WS/065, l'aggiornamento del RMP. Il nuovo materiale educazionale è stato approvato dall'Ufficio di farmacovigilanza.

Gli stampati corretti ed approvati e il materiale educazionale sono allegati alla presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130 - 20156 Milano (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibil al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09444

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efiret»

Estratto della determina V&A n. 2431 del 20 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.11.b), relativamente al medicinale EFIRET.

È autorizzato il Risk Management Plan (versione 04). È autorizzato altresì il materiale educazionale come da nota dell'ufficio di farmacovigilanza FV/83120/P del 1° agosto 2014 relativamente al medicinale «Efiret» nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 026784025 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in viale Brenta, 18 - 20139 Milano (Italia).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09445

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Altosone»

Estratto della determina V&A n. 2432 del 20 novembre 2014

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale ALTOSONE.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Altosone», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027783012 - «0,1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 027783024 - «0,1% unguento» tubo 30 g;

A.I.C. n. 027783036 - «0,1% soluzione cutanea» flacone 30 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Essex Italia S.r.l. (Codice fiscale 03296950151) con sede legale e domicilio fiscale in via Vitorchiano, 151 - 00189 Roma (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09446

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elocon»

Estratto della determina V&A n. 2433 del 20 novembre 2014

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza; C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale ELOCON.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Elocon», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027341015 - «0,1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 027341027 - «0,1% unguento» tubo 30 g;

A.I.C. n. 027341039 - «0,1% soluzione cutanea» flacone 30 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l. (Codice fiscale 00422760587) con sede legale e domicilio fiscale in via Vitorchiano, 151 - 00189 Roma (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09447

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tetralysal».

Estratto della determina V&A n. 2434 del 20 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale TETRALYSAL.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale Tetralysal, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 018469039 - "150 mg capsule rigide" 28 capsule;

AIC n. 018469054 - "300 mg capsule rigide" 16 capsule;

AIC n. 018469066 - "300 mg capsule rigide" 28 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Galderma Italia S.p.a. (codice fiscale 01539990349) con sede legale e domicilio fiscale in via dell'Annunciata, 21, 20121 - Milano Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09448

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vitamina C Bayer».

Estratto della determina V&A n. 2435 del 20 novembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale VITAMINA C BAYER.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo, relativamente al medicinale Vitamina C Bayer, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 025116017 - "500 mg/5 ml soluzione iniettabile" 3 fiale;

AIC n. 025116029 - "1 g/5 ml soluzione iniettabile" 3 fiale.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Bayer S.p.a. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130, 20156 - Milano Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09449

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lariam».

Estratto della determina V&A n. 2436 del 20 novembre 2014

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza e variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale LARIAM.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Lariam, nella forma e confezione sottoelencata: AIC n. 027250024 - "250 mg compresse" 8 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Roche S.p.a. (codice fiscale 00747170157) con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Durante, 11, 20131 - Milano Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09450

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Colistina Solfato 12% Liquido Filozoo».

Estratto provvedimento n. 932 del 17 novembre 2014

Medicinale veterinario COLISTINA SOLFATO 12% LIQUIDO FILOZOO, soluzione orale per vitelli da latte, suini (fino a 35 kg di peso), broilers, tacchini, galline ovaiole, conigli, nelle confezioni:

tanica da 1 kg - A.I.C. n. 102459017;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102459029;

bag in box da 5 kg - A.I.C. n. 102459031.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Carpi (Modena) via del Commercio n. 28/30 - codice fiscale 02770840367.

Oggetto:

Variazione tipo IB;

Variazione consequenziale: A.2 b Modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale per i prodotti autorizzati secondo la procedura nazionale.

È autorizzata la modifica della denominazione del medicinale veterinario indicato in oggetto da: «Colistina solfato 12% liquido Filozoo», a: «Filostin 120 liquido».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Questo provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento n. 975 del 19 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2014.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09377

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ventipulmin 30 mcg/ml soluzione» iniettabile per cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (NDPA).

Estratto del provvedimento n. 929 del 14 novembre 2014

Medicinale veterinario VENTIPULMIN 30 mcg/ml soluzione iniettabile per cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (NDPA).

Confezioni: flacone da 50 ml - n. A.I.C. 100033012.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH con sede in Binger Strasse 173 - Ingelheim AM Rhein - 55216 Germania.

Modifica:

variazione tipo IB unforeseen (C.I.z.): modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e degli stampati illustrativi per adeguamento al QRD template;

variazione tipo IB unforeseen (C.I.z.): modifica del regime di dispensazione da ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile a ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritto.

2. Composizione qualitativa e quantitativa

Un ml contiene: clembuterolo cloridrato 0,0300 mg pari a 0,02651 mg di clembuterolo.

4.6 Reazioni avverse

È aggiunta la frase: la frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

molto comuni (più di 1 animale su 10 mostra reazioni avverse durante il corso di un trattamento);

comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali);

non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali);

rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali);

molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali, incluse le segnalazione isolate).

4.11 Tempi di attesa

È aggiunta la frase: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Uso non consentito in cavalli che producono latte per il consumo umano.

Modalità di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A09378

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ventipulmin 25 mcg/ml» sciroppo per cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (NDPA).

Estratto del provvedimento n. 930 del 14 novembre 2014

Medicinale veterinario VENTIPULMIN 25 mcg/ml sciroppo per cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (NDPA).

Confezioni: flacone da 355 ml - n. A.I.C. 100033036.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH con sede in Binger Strasse 173 - Ingelheim AM Rhein - 55216 Germania.

Modifica:

variazione tipo IB unforeseen (C.I.z.): modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e degli stampati illustrativi per adeguamento al QRD template;

variazione tipo IB unforeseen (C.I.z.): modifica del regime di dispensazione da ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile a ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritto.

2. Composizione qualitativa e quantitativa

Un ml contiene: clembuterolo cloridrato 0,025 mg pari a 0,022 mg di clembuterolo.

4.6 Reazioni avverse

È aggiunta la frase: la frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

molto comuni (più di 1 animale su 10 mostra reazioni avverse durante il corso di un trattamento);

comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali);

non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali);

rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali);

molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali, incluse le segnalazione isolate).

4.11 Tempi di attesa

È aggiunta la frase: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Uso non consentito in cavalli che producono latte per il consumo umano.

Modalità di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A09379

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-288) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
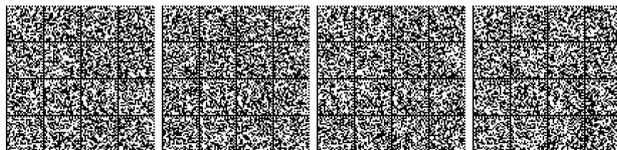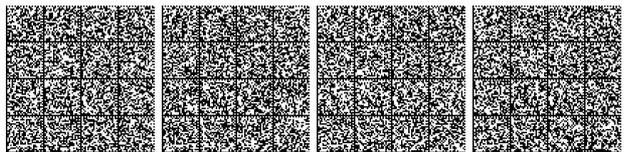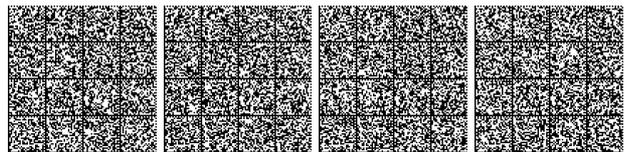
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.